

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (X-XIV Camera e 10 ^a e 14 ^a Senato) .	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (XI-XIV Camera e 11 ^a e 14 ^a Senato)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	32
CULTURA (VII)	»	38
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	45
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	53
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	58
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	64
AFFARI SOCIALI (XII)	»	69

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	88
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	93
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »	»	100
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	109

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza
del presidente Paolo RUSSO.*

La seduta comincia alle 18.10.

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo Maria FERRI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del testo unificato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2402 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 5 articoli, per un totale di 12 commi, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la relazione tra il contenuto degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, da un lato, e quello dell'articolo 3, commi 1 e 2, dall'altro lato; in particolare andrebbe valutata l'opportunità di precisare meglio se le ampie misure di contenimento previste dagli articoli 1 e 2 possano essere adottate unicamente con i DPCM previsti dall'articolo 3, come appare emergere dall'utilizzo dell'espressione, al comma 1 dell'articolo 3, « le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate (...) con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri », ovvero anche da qualsiasi autorità competente nella materia oggetto della specifica misura di contenimento (vale a dire singoli ministri, presidenti di regione, sindaci) come potrebbe desumersi dall'utilizzo delle espressioni, al comma 1 dell'articolo 1, « le autorità competenti sono tenute ad adottare » e, al comma 1 dell'articolo 2 « le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento »; non appare chiarire tale dubbio interpretativo il comma 2 dell'articolo 3 il quale afferma che, nei casi di estrema necessità ed ur-

genza e nelle more dell'adozione dei DPCM, si possa procedere utilizzando altri strumenti previsti dalla legislazione vigente (ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica del Ministro della salute, dei Presidenti delle regioni e dei sindaci e interventi d'urgenza locali); sul punto la relazione illustrativa afferma che «l'articolo 3 disciplina l'esercizio dei poteri delineati nei precedenti articoli»; inoltre, con riferimento all'articolo 2, la relazione illustrativa sembra prefigurare che per le ulteriori misure di contenimento si possa procedere unicamente con DPCM (la relazione afferma infatti che «l'articolo 2, prevede la possibilità che le competenti autorità, anche al di fuori delle stringenti condizioni delineate dall'articolo 1, comma 1, adottino ulteriori misure di contenimento e gestione delle emergenze sanitarie, con poteri il cui esercizio è disciplinato dall'articolo 3, comma 1, mentre gli ordinari poteri emergenziali sono regolati dal comma 2 dell'articolo 3, che comunque legittima l'esercizio dei poteri stessi nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti nel comma 1 »); al fine di rendere però univoca tale interpretazione potrebbe risultare opportuno modificare in modo coerente il testo del comma 1 dell'articolo 1 e del comma 1 dell'articolo 2;

l'articolo 2, comma 1, fa inoltre un generale riferimento alla possibilità di adozione da parte delle autorità competenti di «ulteriori misure di contenimento»; al riguardo potrebbe risultare opportuno specificare meglio la portata della disposizione, posto che l'utilizzo, nel medesimo comma, dell'espressione «anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1» sembra indicare che tali ulteriori misure potrebbero trovare applicazione anche in territori diversi da comuni o aree nei quali vi sono persone che risultino positive al virus e per le quali non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus; una più dettagliata definizione della portata della disposizione

potrebbe risultare opportuna anche al fine di individuare specifiche fattispecie da escludere, quali ad esempio lo svolgimento di eventi elettorali, alla cui sospensione e rinvio si potrebbe eventualmente procedere con gli strumenti ordinariamente previsti;

all'articolo 3, comma 1, il riferimento al «presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni» andrebbe sostituito con quello, corretto, al «presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; appare comunque evidente che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti «direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato» per i quali l'articolo 6 del medesimo DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esenzione dall'AIR;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

aggiungere, al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole, «le autorità competenti» le seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»;

sostituire, al comma 1 dell'articolo 2, le parole «le autorità competenti possono adottare» con le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità

previste dall'articolo 3, comma 1, può adottare »;

approfondire la formulazione dell'articolo 2;

sostituire, al comma 1 dell'articolo 3 le parole: « il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni » con le se-

guenti: « il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 18.20.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XV Circoscrizione Lazio 1, Collegio uninominale 12	6
Comunicazioni del Presidente	10

GIUNTA PLENARIA

Martedì 25 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 13.05.

Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XV Circoscrizione Lazio 1, Collegio uninominale 12.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 21 gennaio 2020, la Giunta ha deliberato di richiedere, per il tramite della Presidenza della Camera, i plichi contenenti le schede valide del collegio uninominale in titolo agli uffici giudiziari competenti, individuati nel tribunale di Tivoli, all'interno del distretto della Corte di appello di Roma.

Comunica che, in data 4 febbraio, è pervenuta la risposta del presidente del Tribunale di Tivoli, dott. Stefano Carmine De Michele, alla lettera della Segretaria generale della Camera del 24 gennaio 2020, con la quale si chiedeva di acquisire le buste contenenti le schede dei voti validi.

Dà quindi lettura della seguente risposta, inviata dal presidente del tribunale di Tivoli:

« Con riferimento alla richiesta in oggetto, dopo aver disposto tutte le necessarie ricerche (della ricezione delle buste per quelle elezioni si occupò l'allora Dirigente amministrativo) mi duole non poter mettere a disposizione il relativo materiale.

Infatti, è risultato che le buste qui affluite erano state sì opportunamente ricoverate in un locale chiuso (il Tribunale è privo di locali archivio nel Palazzo), ma una copiosa perdita di acqua verificatasi nell'aprile 2019 ha reso il relativo materiale cartaceo una "poltiglia inconsultabile", eliminato poi per ragioni di sicurezza ed igiene assieme ad altro materiale attinente a diverse consultazioni elettorali (questo già depositato nel cortile del Palazzo).

Faccio presente che (come più volte evidenziato nelle sedi competenti) l'assenza di un adeguato archivio e il vincolo architettonico esistente nel Palazzo, assieme alla funzione che vi si svolge (con quotidiano afflusso di pubblico), rende qui pressoché impossibile la idonea conservazione del materiale elettorale.

Riprova ne è la circostanza che per le elezioni del maggio 2019 ci è stato eccezionalmente concesso dal Ministero il noleggio di due containers in Comune di Guidonia Montecelio fino a maggio p.v.

Allego copia delle relazioni di servizio rese dall'Ufficio del Consegretario e dalla Commissione di Sorveglianza sull'Archivio. Ossequi.

Firmato il Presidente Stefano Carmine De Michele ».

A fronte della risposta pervenuta alla presidenza della Camera da parte del Tribunale di Tivoli sull'indisponibilità oggettiva delle schede valide, si pone pertanto la questione del seguito della verifica dei risultati elettorali nel citato collegio uninominale.

La questione è stata affrontata anche in occasione della scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La fase dell'istruttoria affidata al Comitato di verifica, istituito ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta, appare infatti sostanzialmente terminata, poiché con la revisione delle schede bianche, nulle e contestate si è completato l'esame del materiale elettorale esistente e, di fatto, non vi è possibilità di acquisizioni documentali ulteriori.

Ricorda che, allo stato attuale del procedimento, compete al relatore la formulazione di una proposta alla Giunta, per la convalida o la contestazione dell'elezione, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del regolamento.

A tale proposito, quale Presidente della Giunta, fornisce in via preliminare chiarimenti circa il significato del voto su tale proposta, facendo riferimento alla disciplina regolamentare e alle conseguenze della deliberazione che verrà assunta, enucleando dal dibattito i termini e gli effetti anche della deliberazione alternativa in caso di reiezione della proposta del relatore.

Ricorda pertanto che, nel caso in cui il relatore, date le circostanze, reiterasse la proposta – già inizialmente formulata nella seduta della Giunta del 21 gennaio scorso – di contestazione dell'elezione dell'on. Cubeddu – sulla base delle risultanze del lavoro del Comitato, che attribuiscono all'on. Saltamartini un vantaggio di 115 voti – si prospetterebbero le seguenti pos-

sibilità. La prima possibilità è che tale proposta sia accolta dalla Giunta, con conseguente fissazione della seduta pubblica ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento interno. La seconda possibilità è che la proposta del relatore venga respinta dalla Giunta; tale deliberazione equivarrebbe, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del regolamento, all'approvazione della proposta di convalida dell'elezione dell'on. Cubeddu. Per converso, nell'ipotesi in cui il relatore proponesse la convalida dell'elezione dell'on. Cubeddu, varrebbe il medesimo principio per cui l'eventuale reiezione della proposta di convalida equivarrebbe ad approvazione della proposta alternativa di contestazione.

Precisa inoltre che, qualora il relatore proponesse la contestazione dell'elezione e tale proposta venisse approvata, si aprirebbe la fase procedurale disciplinata dagli articoli 12 e 13 del regolamento, che prevedono lo svolgimento della seduta pubblica in contraddittorio tra le parti e gli altri soggetti interessati a tal fine. Tale procedura, peraltro, non precostituisce in alcun modo un esito sfavorevole al deputato proclamato; sul piano istituzionale, essa offre a tutti i soggetti coinvolti le massime garanzie di correttezza e trasparenza, consentendo di far emergere con chiarezza, in contraddittorio, le posizioni di tutte le parti in causa e le relative argomentazioni.

Segnala infine l'esigenza di chiarire preventivamente gli effetti della decisione in ordine alla determinazione delle cifre elettorali di tutti i candidati e di tutte le liste nel collegio uninominale in questione. Ricorda infatti che tali cifre, come previsto dalla legge elettorale, concorrono alla formazione delle cifre elettorali di collegio plurinominale, circoscrizionali e nazionali delle liste. Precisa pertanto che, se la Giunta dovesse respingere l'eventuale proposta di contestazione, dovrà evidentemente farsi riferimento alle sole cifre elettorali riportate nei verbali elettorali, come verificate dalla Giunta, senza quindi considerare le attribuzioni di voti ulteriori effettuate dal Comitato di verifica a tutti i candidati e a tutte le liste.

Tanto premesso, dà la parola al relatore, on. Invernizzi, per la formulazione della proposta.

Cristian INVERNIZZI (LEGA) *relatore*, nel considerare molto grave quanto accaduto e comunicato dal tribunale di Tivoli, ritiene che, nell'impossibilità di dare corso al seguito dell'istruttoria come deliberato dalla Giunta nella seduta del 21 gennaio, ci si debba attenere alle risultanze del lavoro di revisione delle schede bianche, nulle e contestate effettuato dal Comitato di verifica. Come noto, in base a tali risultanze il divario di voti tra il deputato proclamato Cubeddu e la ricorrente Saltamartini – che era di 28 voti a favore del primo secondo i dati dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ridotti a 17 voti dopo le fasi di verifica dei verbali sezionali ai sensi dell'articolo 8 del regolamento – è diventato, a seguito della revisione delle schede bianche, nulle e contestate operata dal Comitato, di 115 voti in favore della ricorrente Saltamartini.

Non essendovi possibilità di ulteriori attività istruttorie, e ribadendo la validità delle considerazioni svolte nella precedente seduta sulle memorie e sui chiarimenti presentati al Comitato dalle parti, propone alla Giunta di deliberare la contestazione dell'elezione dell'on. Cubeddu, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del regolamento.

Martina PARISSÉ (M5S) sottolinea la gravità di quanto verificatosi presso il Tribunale di Tivoli e auspica che la Giunta prenda una posizione in proposito, segnalando l'accaduto all'Autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità. Considera che, dai verbali sezionali verificati, emerge inequivocabilmente, quale unico dato certo, un vantaggio a favore dell'on. Cubeddu. Osserva che l'istruttoria del Comitato di verifica sia stata interrotta *in itinere* per l'impossibilità di acquisire tutti i documenti elettorali indispensabili per la conclusione dell'istruttoria stessa, di modo che il risultato parziale dell'attività del Comitato – che vedrebbe un vantaggio dell'on. Saltamartini – non-

ché la proposta di contestazione formulata dal relatore si basino su di un quadro probatorio lacunoso per la contraddittorietà degli elementi emersi. Tuttavia, considerato che la situazione è del tutto inedita e che la decisione della Giunta è comunque destinata a stabilire un precedente per il futuro, il gruppo del Movimento cinque stelle intende comunque garantire a tutte le parti la possibilità di esprimere le proprie argomentazioni nelle forme della seduta pubblica, come conseguenza della decisione di dichiarare contestata l'elezione. Preannuncia pertanto, a nome del gruppo di appartenenza, che – per permettere lo svolgimento della seduta pubblica, nella quale sono garantiti la massima trasparenza e il contraddittorio tra le parti – il Movimento cinque stelle si asterrà dalla votazione odierna, atteso che la posizione dell'on. Cubeddu non verrebbe pregiudicata dall'eventuale approvazione della proposta del relatore e che la decisione definitiva sarà poi assunta dalla Giunta in camera di consiglio dopo la celebrazione dell'udienza pubblica.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) osserva che la risposta pervenuta dal tribunale di Tivoli è potenzialmente portatrice di una *notitia criminis* e che quindi occorre segnalare l'accaduto a chi di dovere per procedere ad accertare eventuali responsabilità. Per quanto attiene ai lavori della Giunta, auspica che il procedimento, avviato secondo il regolamento e condotto con tutte le garanzie, possa concludersi con una deliberazione di merito, che non sia solo effetto di una deliberazione di rito. Ritiene pertanto opportuno che la deliberazione odierna sia di contestazione dell'elezione, come unico risultato possibile del lavoro istruttorio del Comitato, tenuto conto che essa non precostituisce alcun esito, laddove la seduta pubblica offre le massime garanzie a tutte le parti in causa.

Martina NARDI (PD) esprime stupore e sconcerto per l'accaduto, condividendo l'esigenza che la Giunta segnali il fatto all'autorità giudiziaria requirente per accertare eventuali responsabilità.

Conviene sull'opportunità di dare, nel merito, un esito compiuto al procedimento in Giunta mediante l'udienza pubblica. Preannuncia pertanto, a nome del gruppo di appartenenza, l'astensione dalla votazione odierna, riservandosi di esprimere un giudizio di merito all'esito della fase procedurale di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento interno.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, visto l'esito dell'istruttoria svolta dal Comitato di verifica, viste altresì le circostanze della distruzione delle schede valide del collegio, preso atto dell'orientamento emerso dal dibattito, considerando altresì l'assenza di precedenti specifici sulla vicenda, sottopone alla Giunta la proposta dell'on. Invernizzi, relatore per la XV Circoscrizione Lazio 1, di deliberare la contestazione dell'elezione dell'on. Cubeddu.

La Giunta approva a maggioranza la proposta del relatore.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di contestazione dell'elezione dell'on. Cubeddu, si apre come ricordato la fase procedurale disciplinata dagli articoli 12 e 13 del regolamento interno, che prevedono lo svolgimento della seduta pubblica in contraddittorio tra le parti e gli altri soggetti interessati a tal fine. Ricorda che, così come avvenuto nell'analoga fase in Comitato, le parti sono individuate negli onn. Cubeddu e Saltamartini, candidati all'uninominale. Come già avvenuto in fase di Comitato di verifica, propone di considerare alla stregua delle parti, ai fini dello svolgimento della seduta pubblica, anche i ricorrenti Forte e Adriani, candidati in collegi plurinomiali, potenzialmente interessati in caso di subentro per la quota proporzionale all'on. Saltamartini in caso elezione di quest'ultima nel collegio uninominale n. 12 della XV Circoscrizione Lazio 1.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ricorda che l'udienza pubblica si svolge con

determinate garanzie ed entro termini prefissati di convocazione e svolgimento; in particolare, essa può tenersi non prima di venti giorni dalla convocazione, anche per consentire alle parti di presentare memorie e documenti e prenderne reciprocamente visione. Precisa che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del regolamento, all'udienza pubblica segue immediatamente la riunione della Giunta in camera di consiglio per assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione e che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 13, alla Camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata. Ricorda infine che la deliberazione definitiva è oggetto di relazione scritta, che è presentata all'Assemblea entro venti giorni dalla seduta pubblica in cui è stata assunta.

Si riserva, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento interno, di fissare il giorno e l'ora dell'udienza pubblica anche sulla base delle risultanze della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che intende convocare per la giornata di domani 26 febbraio 2020.

Con riferimento al contenuto della lettera del Presidente del Tribunale di Tivoli, fa presente che – in casi precedenti di distruzione, deperimento o smarrimento delle schede valide – la Presidenza della Camera, su esplicita deliberazione della Giunta delle elezioni, ha provveduto a segnalare l'accaduto sia alla competente procura della Repubblica sia al Ministero della giustizia; tanto premesso, anche i fatti verificatisi presso il Tribunale di Tivoli e l'assenza di una tempestiva informazione circa l'accaduto appaiono richiedere l'accertamento di eventuali profili di responsabilità. A margine, fa presente che di recente, in una situazione analoga, il Tribunale di Imperia ha ritenuto di dover informare la Giunta non appena verificatosi il deperimento delle schede elettorali a seguito di un'alluvione, allo scopo di segnalare l'accaduto e di chiedere il nulla osta allo scarto delle schede stesse.

Alla luce delle posizioni espresse nel corso del dibattito, propone pertanto di dare notizia della distruzione del materiale elettorale del collegio uninominale n. 12 della circoscrizione Lazio 1, per il tramite della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento della Giunta, all'Autorità giudiziaria competente, da individuarsi nel Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli; analoga comunicazione potrà essere indirizzata al Ministro della giustizia, al fine di segnalare l'esigenza di adottare più idonee misure per la conservazione dei documenti elettorali da parte degli uffici giudiziari.

Quanto al merito della richiesta proveniente dal Tribunale di Imperia, ritiene infine che sia opportuno attendere il termine della verifica dei poteri prima che la Giunta autorizzi lo scarto del materiale elettorale deteriorato.

La Giunta concorda.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che, in data 10 febbraio 2020, è pervenuta una richiesta da parte di Antonio Pappalardo, deputato nell'XI legislatura, volta a conoscere i nomi dei com-

ponenti della Giunta che hanno votato, in data 25 giugno 2015, in occasione delle convalide dei deputati della XVII legislatura; la richiesta è altresì volta ad ottenere l'elenco nominativo degli esperti in diritto costituzionale, all'epoca ascoltati in audizione dalla Giunta, nonché copia dei relativi resoconti, ai fini delle allegazioni nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Roma.

A tal proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento interno, la pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, nel quale si dà conto degli interventi e dell'esito delle votazioni. Fa presente, inoltre, che le predette audizioni avevano carattere informale e che esse non hanno avuto forme di pubblicità.

I nominativi degli esperti auditi sono invece stati pubblicati all'interno dei resoconti della Giunta del 15 e 22 ottobre 2014 e del 13 e 26 novembre 2014, che potranno pertanto essere trasmessi al richiedente.

Tanto premesso, se la Giunta concorda, propone di rispondere alla richiesta nei termini sopra indicati.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

**X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 10^a (Industria, commercio, turismo) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di una delegazione della Commissione mercato interno e protezione dei consumatori del Parlamento europeo (IMCO)	11
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 febbraio 2020.

Audizione informale di una delegazione della Commissione mercato interno e protezione dei consumatori del Parlamento europeo (IMCO).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 12.05.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, sulle tematiche di sua competenza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione*) 12

AUDIZIONI

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della XI Commissione della Camera dei deputati, Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 12.35.

Audizione del Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, sulle tematiche di sua competenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Commissario Nicolas SCHMIT svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Claudio COMINARDI (M5S), il senatore Gianni PITTELLA (PD), i deputati Angela IANARO (M5S), Debora SERRACCHIANI (PD), Jessica COSTANZO (M5S), Walter RIZZETTO (FDI), Chiara GRIBAUDO (PD), Sebastiano CUBEDDU (M5S), Stefano LEPRI (PD), Cristina ROSSELLO (FI) e Romina MURA (PD), i senatori Paolo TOSATO (L-SP-PSd'Az) e Emilio FLORIS (FIBP-UDC), nonché i deputati Antonio VISCOMI (PD) e Camillo D'ALESSANDRO (IV).

Il Commissario Nicolas SCHMIT risponde ai quesiti posti.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ringrazia il Commissario europeo Schmit e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Prefetto Michele Di Bari, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza	13
Audizione di rappresentanti del Tavolo interassociativo Saltamuri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza	14
Audizione di Daniele Porena, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Perugia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza	14

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari	14
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Esame C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	14
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	21
--	----

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Esame nuovo testo C. 1339 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	18
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 febbraio 2020.

Audizione del Prefetto Michele Di Bari, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.05.

Audizione di rappresentanti del Tavolo interassociativo Saltamuri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.25.

Audizione di Daniele Porena, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Perugia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 18.05.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Esame C. 2402 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2402, di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, dopo aver ricordato preliminarmente come la Conferenza dei presidenti di Gruppo abbia convenuto all'unanimità di esaminare prioritariamente il provvedimento in titolo, con una decisione che giudica quanto mai opportuna, al fine di assicurarne l'approvazione in tempi celeri, ne illustra il contenuto, rilevando come il decreto-legge si componga di 5 articoli e rechi misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19) e del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità.

In proposito evidenzia come in attuazione del decreto-legge sia stato contestualmente adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in data 23 febbraio 2020), in particolar modo per far fronte ai casi di rapido contagio avvenuti, tra l'altro, nei comuni e nelle aree del Nord Italia (già a livello regionale sono state emanate le ordinanze che prevedono specifiche misure emergenziali nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia).

In dettaglio, l'articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo, al comma 1, che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Il comma 2 cita espressamente alcune misure che possono essere adottate:

alla lettera *a*), il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

alla lettera *b*), il divieto di accesso al comune o all'area interessata;

alla lettera *c*), la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

alla lettera *d*), la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

alla lettera *e*), la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

alla lettera *f*), la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero;

alla lettera *g*), la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

alla lettera *h*), l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

alla lettera *i*), la previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

alla lettera *j*), la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

alla lettera *k*), la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, specificamente individuati;

alla lettera *l*), la previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

alla lettera *m*), la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;

alla lettera *n*), la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

alla lettera o), la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata, nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

L'articolo 2 prevede misure per la gestione delle emergenze sanitarie, in base alle quali le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1, vale a dire nei casi in cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero vi siano casi non riconducibili a persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.

In merito alla formulazione dell'articolo rileva l'opportunità di specificare se con le « ulteriori misure » di contenimento e gestione dell'emergenza che, in base al medesimo articolo 2, le autorità competenti possono adottare al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1, si intende fare riferimento a misure ulteriori rispetto all'ambito territoriale o a misure ulteriori rispetto a quelle elencate all'articolo 1, comma 2 ovvero ancora ad entrambi i casi.

L'articolo 3 detta le norme per l'attuazione delle misure di contenimento di cui ai precedenti articoli, che, ai sensi del comma 1, devono essere adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente

della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

Segnala, come sopra ricordato, che è già stato adottato, in attuazione di tale articolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2010.

Il comma 2 prevede, nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali), mentre il comma 3 fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute.

Il comma 4 qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto-legge, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi l'articolo 650 del codice penale (« Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità »). Tale disposizione punisce con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

Ai sensi del comma 5, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Il comma 6 prevede che i termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000 siano dimezzati. In particolare, viene ridotto a trenta giorni il termine attualmente previsto di sessanta dalla ricezione entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire il 23 febbraio 2020.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come le misure previste dal decreto rientrino in primo luogo nelle materie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « profilassi internazionale » che l'articolo 117, secondo comma, rispettivamente alle lettere g) e q), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché nella materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Per quel che attiene alla conformità con gli altri principi costituzionali, ricorda che l'articolo 16, primo comma, della Costituzione dispone che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. La libertà di circolazione e soggiorno è dunque garantita da una riserva di legge rinforzata per contenuto.

A sua volta, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. In base al secondo comma dell'articolo 32, inoltre, « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ». La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella au-

todeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (richiama in particolare la sentenza n. 307 del 1990).

Relativamente alla riserva prevista dall'articolo 16 della Costituzione, ricorda che la giurisprudenza costituzionale l'ha qualificata quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare richiama le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964).

Con riguardo alla previsione di limitazioni stabilite « in via generale » dalla legge, in base all'articolo 16 della Costituzione, segnala come la Corte costituzionale (sentenze n. 2 del 1956 e n. 68 del 1964) abbia precisato che l'inciso « in via generale » deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, non a singole categorie. Finalità di tale locuzione è volta – ad avviso della Corte – a chiarire che « le autorità non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie »: non nel senso che non si possano adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si possono stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula « stabilisce in via generale » altro non è che una « particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'articolo 3 della Costituzione, come lo è nell'articolo 21, ultimo comma, della stessa Costituzione ». In vista della particolare delicatezza di questi provvedimenti (che i costituenti non dubitarono che fossero di competenza dell'autorità amministrativa, ha evidenziato la Corte) si è dunque sentita l'opportunità di ribadire un canone che la Costituzione enuncia come uno dei suoi principi fondamentali. Nella sentenza n. 68 del 1964 viene in particolare ricordato come i motivi di sanità o di sicurezza possono nascere da situazioni generali o particolari. Ci può essere la necessità di vietare l'accesso a località infette o pericolanti o di ordinarne lo sgombero; e queste sono ragioni – non le

uniche – di carattere generale, obiettivamente accertabili e valevoli per tutti. Ma i motivi di sanità e di sicurezza possono anche derivare, e più frequentemente derivano, da esigenze che si riferiscono a casi individuali, accertabili dietro valutazioni di carattere personale. Si pensi alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o alla necessità di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica.

Sotto altro profilo, ricorda che l'articolo 17 della Costituzione sancisce il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi. Mentre non è richiesto preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico, esso è necessario per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Esame nuovo testo C. 1339.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato, il nuovo testo della proposta di legge C. 1339, recante Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il ricono-

scimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, illustra la proposta di legge, la quale reca disposizioni relative alle Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza, con riferimento alla loro composizione nei procedimenti relativi al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

Rileva, in via preliminare, come le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, esprimano i giudizi sanitari nell'ambito dei procedimenti relativi all'accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio previsti dall'articolo 198 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare. In tali ambiti la Commissione effettua la diagnosi dell'infermità o della lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista. A sua volta l'interessato può essere assistito durante la visita da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

L'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare stabilisce la composizione delle Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza. Tale disposizione stabilisce il principio generale in forza del quale le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i dipartimenti militari di medicina legale e sono composte da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale su-

periore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

La medesima disposizione prevede, inoltre, diverse composizioni in relazione all'esercizio di talune specifiche funzioni da parte della Commissione.

In particolare, la Commissione, nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta da due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, e un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza. Quando, invece, è chiamata a pronunciarsi in merito al riconoscimento di provvidenze in favore di familiari di militari vittime del servizio o ai soggetti esposti a specifici fattori di è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorché il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.

Passando ad esaminare nello specifico il contenuto del provvedimento, rileva come esso, a seguito dall'approvazione di due proposte emendative presso la Commissione di merito, si componga di un unico articolo, il cui comma 1 stabilisce che la composizione delle Commissioni mediche interforze, nell'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio, è integrata con un medico (inizialmente il testo originario prevedeva il termine « sanitario », poi sostituito con quello attuale di « medico », a seguito dell'approvazione di una specifica proposta emendativa), scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Al riguardo, la relazione illustrativa allegata alla proposta di legge sottolinea

l'opportunità dell'intervento legislativo in considerazione del fatto che l'attuale normativa concernente le competenze degli organismi che intervengono nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, nel riconoscere poteri di rappresentanza in capo a diverse Associazioni (quali, in particolare, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, l'Unione italiana ciechi, l'Ente nazionale sordi e l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), non ricomprende, tra queste, l'Unione nazionale mutilati per servizio. La medesima relazione illustrativa sottolinea, in particolare, che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è presente per legge nei vari consigli di amministrazione dell'INAIL a livello nazionale, regionale e provinciale.

Ricorda, in proposito, che l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio è un Ente Morale facente parte delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge n. 383 del 2000. L'Unione tutela tutti coloro che alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile.

Rileva, inoltre, come, nel corso dell'esame in sede referente, a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa, sia stato soppresso il comma 2 dell'articolo unico, che prevedeva che all'Unione nazionale mutilati per servizio venisse riconosciuto il diritto di accesso e di rilascio degli elenchi degli invalidi per servizio sottoposti a visita medica presso le Commissioni mediche ospedaliere e a successiva valutazione presso il Comitato di verifica per le cause di servizio, nonché presso le amministrazioni competenti alla gestione del trattamento pensionistico previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il provvedimento

appaia riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « difesa e Forze armate » e « previdenza sociale », che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *d*) e *o*), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.15.

ALLEGATO 1

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2402, di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

evidenziato come il provvedimento introduca misure urgenti volte a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19);

rilevato come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « profilassi internazionale » che l'articolo 117, secondo comma, rispettivamente alle lettere g) e q), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché nella materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

evidenziato come il provvedimento appaia conforme agli altri principi costituzionali, in primo luogo all'articolo 16, primo comma, della Costituzione, il quale dispone che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza;

considerato che la riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione è stata qualificata dalla giurisprudenza

costituzionale come riserva relativa, essendo ammessa la possibilità per la norma secondaria di specificarne il contenuto;

richiamato inoltre come l'articolo 32 della Costituzione tuteli la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, prevedendo inoltre, al secondo comma, che « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge »;

segnalato come la Corte costituzionale abbia in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non sia incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;

richiamato altresì come l'articolo 17 della Costituzione sancisca il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, prevedendo peraltro che le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;

rilevato come l'articolo 2 del decreto-legge preveda misure per la gestione delle emergenze sanitarie, in base alle quali le Autorità competenti possono adot-

tare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in merito alla formulazione dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito

l'opportunità di specificare se con le « ulteriori misure » di contenimento e gestione dell'emergenza che, in base al medesimo articolo 2, le autorità competenti possono adottare al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1, si intenda fare riferimento a misure ulteriori rispetto all'ambito territoriale o a misure ulteriori rispetto a quelle elencate all'articolo 1, comma 2, ovvero ancora ad entrambi i casi.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Nuovo testo C. 1339.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1339, recante « Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio », come risultante dall'esame delle proposte emendative, svoltosi presso la sede referente;

rilevato come il provvedimento intervenga sulla composizione delle Commissioni medico-ospedaliere, nell'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio,

prevedendo che essa sia integrata con un medico scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio;

segnalato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « difesa e Forze armate » e « previdenza sociale », che l'articolo 117, secondo comma, lettere *d*), *g*) e *o*), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di rappresentanti del Movimento Italiano Genitori Onlus	24
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	24
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	30

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 febbraio 2020.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di rappresentanti del Movimento Italiano Genitori Onlus.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C. 2402 Governo). Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più ampia descrizione del provvedimento, che si com-

pone di cinque articoli, segnala che esso prevede una serie di misure dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19) nonché del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità. A tal fine, l'articolo 1, al comma 1, prevede che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Come precisato dal successivo comma 2, le misure di contenimento possono riguardare, tra l'altro: il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area (lettera *a*); il divieto di accesso al comune o all'area interessata (lettera *b*); la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera *c*); sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (lettera *d*); sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (lettera *e*); sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera *f*); sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera *g*); applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia

infettiva diffusiva (lettera *h*); previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (lettera *i*); chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera *j*); chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali (lettera *k*); previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente (lettera *l*); limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera *m*); sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera *n*); sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera *o*). Rileva inoltre che, ai sensi dell'articolo 2 le autorità competenti possono assumere ulteriori misure di contenimento, anche al di fuori di quelle descritte dall'articolo 1.

Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia segnala in particolare che il comma 4 dell'articolo 3, che detta le norme per l'attuazione delle mi-

sure di contenimento, qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge in esame, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi l'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità). Rammenta che tale disposizione punisce con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene. Ricorda inoltre che, trattandosi di contravvenzione per la quale il codice stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore potrà essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda (in questo caso 104 euro), oltre le spese del procedimento, per estinguere il reato (articolo 162-bis del codice penale), sempre che il giudice non respinga la richiesta di oblazione avendo riguardo alla gravità del fatto.

Precisa da ultimo che l'articolo 4 detta le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 5 dispone in materia di entrata in vigore del provvedimento.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 18.10.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana di oggi.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Roberto TURRI (LEGA) esprime la propria soddisfazione per il fatto che le considerazioni svolte dai deputati dell'opposizione, tra la derisione della maggioranza, nelle giornate di domenica e lunedì nel corso dell'esame del decreto-legge intercettazioni siano state accolte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo che ha concordato sull'opportunità di invertire l'ordine dei lavori, attribuendo la giusta priorità al provvedimento in esame. Nel ritenere che si sia trattata della decisione più sensata che si potesse assumere, tiene peraltro a precisare che, se si fosse dato subito ascolto all'opposizione, convocando nella giornata di domenica la Commissione Affari sociali, l'Assemblea avrebbe potuto avviare l'esame del decreto-legge in materia di Coronavirus già lunedì scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, nel sottolineare come la decisione della Conferenza dei Presidenti di gruppo di anticipare l'esame del decreto-legge Coronavirus abbia rappresentato una sintesi delle diverse istanze dei gruppi parlamentari, ritiene che non si possa far discendere dall'opportunità di tale scelta anche la insensatezza della programmazione precedente.

Maria Carolina VARCHI (FDI) evidenzia che il gruppo di Fratelli d'Italia ha avanzato presso la Commissione di merito diverse proposte emendative al decreto-legge Coronavirus, anche in materia di

giustizia. Sottolinea altresì che, in un'ottica di collaborazione, si è successivamente ritenuto di ritirarne una gran parte, al fine di favorire un rapido *iter* di esame del provvedimento. Ciò premesso, preannuncia pertanto il voto favorevole dei componenti del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore.

Flavio DI MURO (LEGA) fa presente che anche il gruppo della Lega ha presentato presso la Commissione di merito un numero limitato di proposte emendative, al fine di agevolare l'*iter* del provvedimento, considerata l'emergenza che il Paese sta attraversando e che causa preoccupazione fra i cittadini. Nell'associarsi alle considerazioni del collega Turri con riguardo alle vere priorità nazionali, con spirito costruttivo, pone la questione della tutela della salute e della sicurezza del personale della polizia penitenziaria, che non è oggetto del presente decreto-legge. Nell'esprimere apprezzamento per le circolari del Ministero della giustizia che sono state emanate, propone di integrare la proposta di parere con due osservazioni. Con riguardo alla prima, chiede che vengano adeguatamente trattati gli aspetti di prevenzione per il personale della polizia penitenziaria che lavora a stretto contatto con la popolazione detenuta in assenza di protocolli di gestione dei casi di contagio e di corsi di formazione per la gestione dei detenuti a rischio di contagio. Con riguardo alla seconda osservazione, chiede che si verifichi l'adeguatezza degli spazi presenti negli istituti penitenziari ove poter ospitare i soggetti a rischio.

Franco VAZIO, *presidente*, con riguardo alle considerazioni del collega Di Muro, evidenzia che i detenuti, in quanto reclusi, non possono loro malgrado costituire un veicolo di contagio.

Flavio DI MURO (LEGA), nel precisare che la Lega ha sempre considerato una priorità la tutela della sicurezza della polizia penitenziaria, fa presente che i detenuti ricevono visite dall'esterno. Considerato oltretutto che l'epidemia di Co-

ronavirus è tuttora oggetto di studio e di ricerca, ritiene che sia opportuno mettere in campo tutti i possibili strumenti di prevenzione e tutela.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel preannunciare il voto favorevole di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore, fa notare come si sia ritenuto opportuno garantire uno spirito di unità di fronte a un tema che preoccupa il Paese.

Anna Rita TATEO (LEGA), rifacendosi alle considerazioni del collega Di Muro, evidenzia che, mancando in molti istituti penitenziari adeguate strutture ospedaliere, in caso di emergenza i detenuti, accompagnati dal personale della polizia penitenziaria, sono costretti a rivolgersi ai pronto soccorso.

Alfredo BAZOLI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore, manifesta il proprio compiacimento per la sostanziale unanimità raggiunta, rilevando come, dopo alcune iniziali incomprensioni, sia stato individuato un percorso condiviso per il provvedimento in esame, senza tuttavia impedire l'approvazione del decreto-legge intercettazioni. Ritiene che in tal modo la Camera abbia dato un segnale positivo di collaborazione, analogamente a quanto si sta verificando per le altre istituzioni coinvolte, indipendentemente dal colore politico di chi le guida. Ringrazia pertanto la forza di opposizione per lo spirito costruttivo dimostrato.

Riccardo Augusto MARCHETTI (LEGA) nel rammentare come la Camera sia stata convocata nei giorni scorsi per esaminare il decreto-legge intercettazioni, che non rappresenta certamente una priorità per il Paese, fa presente che il provvedimento in esame, al fine di contenere la diffusione del virus, al comma 1 dell'articolo 1, prevede il divieto di allontanamento e di accesso con riguardo alle aree interessate dall'epidemia. Evidenzia a tale proposito il rischio rappresentato dai parlamentari,

che, avendo la piena libertà di spostamento dalle regioni interessate verso la capitale, potrebbero costituire una fonte di contagio.

Franco VAZIO, *presidente*, rileva come il provvedimento introduca delle regole per una parte della popolazione racchiusa in un perimetro determinato e non rechi misure per le persone che sono al di fuori di tale perimetro. Evidenzia, quindi, che il compito che viene attribuito al Parlamento è quello di valutare il provvedimento in quanto tale e rimarca l'obbligo costituzionale ad esso imposto di non sospendere l'attività legislativa. Ritiene che quanto affermato dal collega Marchetti non sia paradossale, ma invita tutti a concentrarsi sul provvedimento in esame. Nel sottolineare come il collega Di Muro abbia apprezzato l'attività del Governo di questi giorni, ritiene che si potrebbe sollecitare l'Esecutivo ad approfondire in vista di altri provvedimenti le problematiche relative al personale della polizia penitenziaria e dei detenuti, evidenziate dallo stesso collega.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che quanto affermato dal presidente Vazio gli faccia onore. Rammenta che, durante i bombardamenti, Winston Churchill rimase a Londra, per dimostrare alla popolazione di essere partecipe. Ritiene che sia opportuno che in nessun caso il Parlamento si sottragga alla propria funzione, evidenziando come, in caso contrario, non si potrebbe chiedere ad un infermiere, che è sottoposto ad un rischio altissimo di contagio, di continuare a lavorare.

Jacopo MORRONE (LEGA) rileva che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione odierna, modificando il calendario dei lavori dell'Assemblea, ha sostanzialmente convenuto sulla soluzione avanzata dalla Lega e dalle altre forze di opposizione già da domenica scorsa. Nel constatare che, se la maggioranza avesse voluto, il provvedimento in discussione sarebbe già all'esame dell'Assemblea, apprezza la circostanza che si sia convenuto sul fatto che, come evidenziato dal collega

Turri, il tema in discussione ha la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro provvedimento. Auspica quindi che l'Esecutivo equipaggi in maniera idonea tutto il personale di polizia penitenziaria, dei tribunali e delle altre strutture di competenza del Ministero della Giustizia, a partire da quelli che svolgono la propria attività nelle zone rosse, e che adotti una circolare per disciplinare le modalità di svolgimento delle udienze, evidenziando come i tribunali, nei territori interessati, siano aperti « a macchia di leopardo ». Desidera, infine, far presente ai colleghi della maggioranza che nelle giornate di domenica e di ieri hanno fatto dell'ironia sulla loro richiesta, che la decisione della Conferenza dei Presidenti di gruppo odierna ha dimostrato essere corretta.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, nel registrare il consenso unanime sul provvedimento, ringrazia tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, per la sensibilità dimostrata sulla materia. Sottolinea la difficoltà della situazione, che ha reso necessario il provvedimento d'urgenza. Desidera, quindi, senza alcuna polemica, evidenziare ai colleghi della Lega, quanto in questi giorni l'Esecutivo, assieme a tutte le autorità territoriali coinvolte, abbiano posto in essere attività ordinarie e straordinarie per il contenimento della crisi.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nell'apprezzare le osservazioni dell'onorevole Di Muro, fa presente che il Ministero della Giustizia sta valutando i provvedimenti, anche di rango secondario, da adottare in questa emergenza, sia in materia di tribunali sia in quella di carceri. Sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul decreto-legge in discussione limitatamente agli aspetti di sua competenza, che investono il comma 4 dell'articolo 3, che qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge stesso, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi

l'articolo 650 del codice penale. Evidenzia che il Ministero della Giustizia si è attivato per conoscere i fabbisogni delle strumentazioni necessarie a chi lavora negli istituti penitenziari, e preannuncia l'adozione a breve di provvedimenti volti a dotare tutto il personale degli opportuni strumenti di sicurezza, nonché ad adottare gli ulteriori interventi che si renderanno necessari.

Catello VITIELLO (IV) ritiene che la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere una osservazione sulla sospensione dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, ritengo che per i territori colpiti dall'emergenza del Covid-9 si dovrebbero assumere provvedimenti analoghi a quelli già adottati per i territori dell'Aquila e di Bari. Evidenzia che, nell'ambito dei procedimenti civili, molti termini decorreranno a prescindere dalla chiusura dei tribunali e ritiene quindi che quella proposta sarebbe una misura necessaria.

Franco VAZIO, *presidente*, sottolinea che la questione sollevata dal collega Vitello non è espressamente prevista dal decreto-legge in esame e che c'è già uno strumento normativo, il decreto legislativo 9 aprile 1998, n. 437, che può essere utilizzato per risolverla. Manifesta, inoltre, le proprie perplessità ad introdurre una disposizione che preveda la sospensione

dei termini di decadenza in assenza di una disposizione che preveda la chiusura dei tribunali.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel rassicurare che il Ministero della Giustizia emanerà ulteriori provvedimenti sul tema, sottolinea come, qualora si rendesse necessario disporre la chiusura dei tribunali, il Governo valuterebbe anche la questione della sospensione dei termini di decadenza.

Catello VITIELLO (IV) dichiara che ciò che è stato testè affermato dal sottosegretario Ferraresi è in linea con quanto da lui auspicato.

Franco VAZIO, *presidente*, nel ribadire che il decreto-legge in esame non prevede alcuna chiusura di tribunali, sottolinea come, qualora tale misura si rendesse necessaria, non sarebbe sufficiente limitarsi a sospendere i termini, bensì dovrebbero essere presi in considerazione anche numerosi altri aspetti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, all'unanimità, approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.45.

ALLEGATO

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C. 2402 Governo);

premesso che esso prevede una serie di misure dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19) nonché del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità,

valutate positivamente le disposizioni introdotte al fine di contrastare e contenere la diffusione del predetto *virus*, ivi compresa la previsione che qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge in esame, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi l'articolo 650 del codice penale in materia di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.40 alle 13.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – parere favorevole con condizioni</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	37

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 18.20.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà concludere l'esame nella seduta odierna.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore*, riferisce, ai fini del parere da rendere alla Commissione XII Affari sociali, sul decreto-legge n. 6 del 2020, recante misure

urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19). Come noto, il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'avvenuto isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (conosciuto anche come COVID-2019). Il virus è stato associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale.

Rileva, quindi, che il provvedimento è composto da cinque articoli. L'articolo 1 individua le misure di contrasto e di emergenza epidemiologica da adottarsi nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus. Tali misure sono garantite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 2 reca ulteriori potenziali misure di contenimento volte a prevenire la diffusione del-

l'epidemia, da applicarsi anche al di fuori dai casi previsti all'articolo 1. L'articolo 3, comma 1, rinvia l'attuazione delle misure d'emergenza a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni. Il comma 2 stabilisce, invece, che nelle more dell'adozione dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di estrema necessità e urgenza, le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il comma 3 fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I commi 4, 5 e 6 recano, invece, norme in materia di sanzioni penali e di utilizzo delle Forze armate e di polizia per l'attuazione delle misure di contenimento, nonché in materia di termini del controllo preventivo da parte della Corte dei conti. In particolare, viene stabilito che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al riguardo, evidenzia l'opportunità di prevedere che al personale militare impiegato con provvedimento dei prefetti territorialmente competenti nel compito di assicurare il divieto di accesso e di allontanamento dai comuni interessati dal contagio del virus sia attribuita, nel solo esercizio delle specifiche funzioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Segnala, inoltre, che in attuazione del de-

creto-legge è stato contestualmente adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 23 febbraio 2020) per far fronte ai casi di rapido contagio avvenuti, tra l'altro, nei comuni e nelle aree del Nord Italia (già a livello regionale sono state emanate le ordinanze che prevedono specifiche misure emergenziali nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia). L'articolo 4 prevede che, per fronteggiare gli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima deliberazione è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) che viene dunque integrato di un pari importo. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, relativa allo stanziamento di risorse per la lotteria degli scontrini. Infine, l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno stesso della sua pubblicazione.

Salvatore DEIDDA (FDI) sottolinea la necessità di evitare contrapposizioni su un provvedimento che richiede l'unità di tutte le forze politiche. Osserva, tuttavia, che le Forze armate sono a pieno titolo coinvolte nell'affrontare l'emergenza legata alla diffusione del coronavirus e, pertanto, ritiene che sia necessario fare chiarezza sulle dotazioni strumentali messe a disposizione dei nostri militari e sulle condizioni alloggiative previste per il loro impiego. Ciò è importante anche per tranquillizzare le famiglie dei militari impiegati e auspica che il Ministro della difesa voglia fornire al Parlamento tutte le necessarie delucidazioni.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) assicura che il gruppo della Lega presterà la necessaria attenzione al provvedimento

con spirito di collaborazione, sottolineando la pressione esercitata sulla maggioranza affinché l'esame in Assemblea si svolgesse con assoluta priorità. Si rammarica, infatti, che l'emergenza sia stata in un primo momento sottovalutata dal Governo, salvo poi tentare di attribuirne la responsabilità ad altri. Condivide, quindi, le considerazioni del collega Deidda in merito all'opportunità di assicurare ai militari impiegati nei controlli non solo l'attribuzione di funzioni di agenti di pubblica sicurezza, ma anche i necessari strumenti di protezione individuale della propria salute. Al riguardo, ritiene che tale dotazione dovrebbe essere garantita anche a tutto il personale militare impiegato nell'operazione Strade Sicure in compiti di vigilanza presso siti intensamente frequentati.

Maria TRIPODI (FI) si associa alle preoccupazioni per la salute del personale militare impiegato nei compiti di controllo previsti dal decreto, condividendo la necessità di assicurare pieno sostegno a un provvedimento che serve per risolvere la grave emergenza che si è manifestata a seguito della diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Giovanni RUSSO (M5S) non condivide gli attacchi strumentali che alcune forze politiche hanno rivolto al Governo e ricorda che altri Paesi hanno affrontato l'emergenza con meno preoccupazione. Sottolinea, quindi, che le nostre Forze armate sono state in grado di rispondere con prontezza all'esigenza di riportare in Patria i nostri connazionali rimasti isolati a causa dell'epidemia, assicurando anche l'effettuazione del necessario periodo di quarantena. Ciò dimostra che le procedure attivate hanno consentito al sistema di funzionare e auspica che il provvedimento possa essere condiviso unanimemente.

Alessandra ERMELLINO (M5S) si associa alle sollecitazioni dei colleghi Deidda e Maria Tripodi e sottolinea come sia importante fornire ai nostri militari le dovute indicazioni e rassicurazioni affin-

ché possano sentire di non essere stati lasciati soli di fronte all'emergenza.

Enrico BORGHI (PD) apprezza lo spirito di collaborazione e la volontà di sostenere il provvedimento che i gruppi dell'opposizione hanno manifestato e ritiene che sia un importante segnale importante fornire risposte adeguate all'emergenza che si è venuta a creare. Sarebbe un atteggiamento sbagliato se oggi venisse fornita l'immagine di una classe dirigente frammentata, tanto più se si considera che occorre assicurare una capacità di guida al Paese per risolvere la grave emergenza sanitaria che si è prodotta. Evidenzia come il contributo delle nostre Forze armate sia molto importante e, per questo, ritiene che sia necessario tutelare e preservare la loro capacità operativa evitando la potenziale diffusione del virus presso i vari Corpi militari impiegati che non possono essere assolutamente messi a rischio, pena esporre il Paese a difficoltà ancora maggiori.

Luca TOCCALINI (LEGA) ritiene fondamentale tutelare e proteggere la salute dei nostri militari e condivide pienamente il ragionamento del collega Enrico Borghi. Sottolinea come effettivamente vi sia stata una sottovalutazione della situazione poiché le strutture ospedaliere non disponevano di protocolli anche se si già stavano registrando casi anomali di infezioni polmonari.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA) ribadisce che il gruppo della Lega assicurerà il proprio sostegno al provvedimento, condividendo le critiche sui ritardi già espresse dal collega Toccalini.

Carmelo Massimo MISITI (M5S) ritiene che le nostre Forze armate dovrebbero essere messe a conoscenza delle linee guida elaborate dall'apposito comitato tecnico-scientifico, istituito lo scorso 5 febbraio, presso il Ministero della salute. Sarebbe, inoltre, importante riattivare gli ospedali militari in stato di semi abbandono.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore*, condividendo gli spunti di riflessione emersi nel dibattito e apprezzando lo spirito unitario dei gruppi, presenta una proposta di parere favorevole, con una osservazione e una condizione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI la condivide, assicurando che il Governo farà ogni sforzo per fornire tutti i chiarimenti necessari dal momento che ritiene giusto e significativo il richiamo alle misure di prevenzione e di protezione della salute del personale militare inviato a fronteggiare l'emergenza.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) condividendo pienamente l'intervento del collega del Partito democratico, ritiene che il rilievo formulato nella proposta di parere come osservazione dovrebbe essere espresso in termini più vincolanti. Precisa, infine, che considerata la differenza dell'età media della popolazione italiana in confronto a quella cinese, i dati statistici sulla mortalità del virus dovrebbero presumibilmente essere assai più elevati nel nostro Paese.

Salvatore DEIDDA (FDI) ritiene anch'egli che la proposta di parere dovrebbe recare entrambe le condizioni.

Alessandra ERMELLINO (M5S) ribadisce la necessità di trasmettere tranquillità ai militari impiegati nei controlli alle zone di accesso alle aree vietate e di occuparsi dei cittadini con responsabilità, senza creare allarmismi.

Carmelo Massimo MISITI (M5S) sottolinea come per avere dati statistici attendibili occorra aspettare i tempi necessari.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) precisa che le sue affermazioni sono tratte da dichiarazioni di esperti epidemiologici.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore*, accogliendo l'invito emerso nel dibattito, presenta una nuova proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI la condivide.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 19.20.

ALLEGATO 1

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2402 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2402 Governo);

rilevato che:

il provvedimento reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19);

in relazione al divieto di accesso e allontanamento dai comuni interessati dal contagio del virus, l'articolo 3, comma 5, stabilisce che il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali;

considerato che:

appare opportuno prevedere che al personale militare impiegato in tali compiti, in concorso con le Forze di polizia, sia attribuita, nel solo esercizio delle specifiche funzioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione

appare necessario che con riferimento al personale impiegato nei compiti previsti dal provvedimento in esame siano messe in atto, in ogni circostanza, tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria

e con la seguente condizione

sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate impiegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento previste dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto.

ALLEGATO 2

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2402 Governo).**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2402 Governo);

rilevato che:

il provvedimento reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19);

in relazione al divieto di accesso e allontanamento dai comuni interessati dal contagio del virus, l'articolo 3, comma 5, stabilisce che il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali;

considerato che:

appare opportuno prevedere che al personale militare impiegato in tali compiti, in concorso con le Forze di polizia, sia attribuita, nel solo esercizio delle specifiche funzioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

con riferimento al personale impiegato nei compiti previsti dal provvedimento in esame siano messe in atto, in ogni circostanza, tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria;

sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate impiegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento previste dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	38
DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere</i>)	38
ALLEGATO (<i>Prima proposta di parere del Relatore</i>)	44

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 18.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione* – *Parere*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, riferisce che il decreto in esame dispone una serie di specifiche misure urgenti di contrasto della diffusione del contagio da COVID-19. È stabilito innanzitutto che nei comuni in cui è maggiore il rischio del contagio le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Tra le misure in questione – è precisato all'articolo 1 – possono essere adottate anche quelle specifiche elencate dallo stesso articolo 1. Tra queste ve ne sono diverse di diretto interesse della Commissione.

In particolare, l'articolo 1 dispone che le autorità competenti possono adottare – tra le altre – misure: per la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se previsti in luoghi chiusi aperti al pubblico; per la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, fatte salve le attività forma-

tive a distanza; per la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali); per la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero.

Gli articoli da 2 a 4 recano misure per la gestione delle emergenze sanitarie. Si prevede che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza anche fuori dai casi di cui all'articolo 1 (articolo 2). Si dettano le norme per l'attuazione delle misure di contenimento di cui al decreto-legge (articolo 3). Si stabilisce che per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento già previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per il 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile, che allo scopo è corrispondentemente incrementato. A tali oneri finanziari si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa che ha incrementato il Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018.

L'articolo 5 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Marco MARIN (FI) nota che per la conversione di questo decreto-legge – che il suo gruppo reputa sufficientemente cautelativo – il Governo fa appello al senso di responsabilità di tutte le parti politiche. Non ha, tuttavia, ravvisato questo stesso senso di responsabilità negli attacchi che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rivolto alle strutture sanitarie delle regioni Veneto e Lombardia, che rischiano di minare la fiducia dei cittadini proprio in quei servizi nei quali si sono sempre distinte per l'eccellenza. Ritiene che servirebbe sobrietà da parte di tutti: l'emergenza non deve essere occasione di demagogia politica.

Federico MOLLICONE (FdI), esprimendo l'avviso che temi importanti come quello oggetto del decreto-legge che si affronta oggi richiedano sinergia, invita ad abbandonare le polemiche, che non sono condivisibili in questo momento, senza riguardo alla parte politica da cui provengono. Invita a riflettere sulle gravi ripercussioni economiche che si verificheranno su tutto l'indotto del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, che sta vivendo l'annullamento di numerose manifestazioni già programmate, specialmente nei settori che traggono guadagni dalle visite di istruzione delle scolaresche. Premesso che l'intenzione del suo gruppo è di accogliere l'appello del Governo all'unità, auspica che sia inserita nel parere che la Commissione esprimerà un'osservazione volta a prevedere l'adozione di un piano di indennizzi a favore delle categorie economiche danneggiate dalle misure di sospensione delle attività di intrattenimento e culturali. Conclude sottolineando che in certi momenti la solidarietà è d'obbligo e che, se è prioritario pensare alla salute dei cittadini, è importante preoccuparsi anche del lavoro e delle attività economiche.

Rossano SASSO (Lega), preannunciando l'appoggio del suo gruppo al decreto-legge, invita il Governo a considerare l'opportunità di adottare misure per consentire, nelle aree interessate dall'interruzione della vita scolastica e universitaria, il ricorso alla didattica a distanza, che ormai molti istituti sono in grado di garantire. Ritiene che questa possa essere una grande occasione per sperimentare iniziative in questo campo, che potrebbero rivelarsi utili in futuro. Chiede quindi alla rappresentante del Ministero dell'istruzione quali siano le intenzioni del Governo per ovviare, nel caso in cui la chiusura delle scuole si dovesse prolungare, al mancato raggiungimento, da parte degli alunni, del monte ore annuo minimo. Suggerisce che, non appena le scuole riprenderanno lo svolgimento delle lezioni, siano utilizzate anche le ore pomeridiane.

Vittorio SGARBI (M-NI-USEI-C!-AC) trova letali le misure adottate da Governo

e regioni per la chiusura di scuole, università, teatri, musei e luoghi della cultura, giudicandole frutto di un allarmismo non giustificato dalle dimensioni dell'epidemia e dettato piuttosto dalla paura di essere accusati di non essere intervenuti. È dell'avviso che il pericolo non sussista e che il decreto costituisca una risposta grottesca ad un'emergenza inesistente. Un voto a favore sarebbe un voto contro la verità.

Giuseppe BASINI (Lega) invita a riflettere sulla circostanza che si sta affrontando un morbo totalmente nuovo e sconosciuto: un virus caratterizzato da una grande facilità di contagio, con, tuttavia, un tasso di mortalità basso. Trova ragionevoli le precauzioni adottate dalle autorità, considerato che i virus possono mutare e che quindi non si può ora sapere cosa accadrà in futuro. Le misure previste dal provvedimento consentono, a suo avviso, di prendere tempo per consentire alla ricerca di individuare le terapie antivirali di contrasto. Riferendosi quindi all'impedimento sopraggiunto per un deputato che, obbligato alla quarantena, non è potuto venire alla Camera per partecipare alle votazioni, esprime l'avviso che si dovrebbe cominciare a prendere in considerazione la possibilità del voto telematico, almeno in occasione dell'espressione di voti a scrutinio palese.

Valentina APREA (FI) esprime rammarico e contrarietà per l'assenza dalla seduta della ministra Azzolina, che ha anche annullato l'audizione inizialmente prevista in Commissione questa mattina. Questo sarebbe stato invece, a suo avviso, il momento più giusto per essere presente e per riferire alla Commissione sull'attività del Governo, di cui i parlamentari sono ormai ridotti ad apprendere solo attraverso i mezzi di comunicazione. Considera l'assenza della ministra una mancanza di rispetto per la Commissione, soprattutto perché la deputata Azzolina ne faceva parte, prima di essere nominata Ministro.

Dopo aver quindi preannunciato il sostegno di Forza Italia al decreto-legge, esprime la propria preoccupazione per gli

studenti e per le loro famiglie, soprattutto perché è convinta che l'emergenza non finirà presto e che i veri problemi inizieranno nelle prossime settimane. Ricordando che sono state chiuse 26.000 scuole, che ci sono 180.000 classi inattive e che gli studenti rimasti senza lezioni sono 1.400.000 in Lombardia, 690.000 in Emilia Romagna, 624.000 in Veneto e 581.000 in Piemonte, ritiene impensabile lasciare tanti ragazzi per un periodo di tempo così lungo senza la possibilità di studiare. La scuola deve mettere in atto tutte le metodologie tecnologiche che consentano un'erogazione del servizio formativo «a distanza», permettendo agli studenti di non perdere lezioni e proseguire nel percorso scolastico.

Ricordando quindi che praticamente tutti gli studenti e i docenti posseggono uno *smartphone*, propone alcune soluzioni che, a suo parere, nel 2020 dovrebbero costituire la normalità, quali la condivisione dei materiali didattici, le lezioni in *streaming*, la condivisione della *smartboard*. Trova avvilente che le risorse del decreto-legge ammontino solo a 20 milioni, quando occorre che il Ministero esigesse risorse per garantire la formazione anche nel periodo di chiusura delle scuole. Ritiene molto grave non averlo fatto in presenza di circa 4 milioni di studenti, per i quali viene in sostanza meno il diritto all'istruzione. Se è doveroso tenerli a casa per tutelarne la salute, altrettanto doveroso per lo Stato è garantire loro la scuola a distanza attraverso piattaforme peraltro già esistenti e già utilizzate da moltissime scuole per la creazione di gruppi classe. Se le aziende consentono lo *smartworking*, si chiede perché le scuole dovrebbero ancora attenersi agli standard del Novecento. Osserva che per le università sarebbe addirittura più facile, essendo esse più attrezzate dal punto di vista tecnologico. A proposito di università, stigmatizza anche il silenzio del ministro dell'università e della ricerca, che non ha ancora fatto sentire la sua voce nella Commissione. Conclude sottolineando che il suo gruppo voterà a favore di un decreto-legge che interviene per con-

trastare un problema davanti a cui non ci si può dividere, ma che, dal punto di vista di questa Commissione, è mortificante nel contenuto e andrebbe riscritto secondo le esigenze degli studenti del 2020, ai quali devono poter essere garantite alternative valide.

Angela COLMELLERE (Lega), preannunciando il sostegno del suo gruppo, dichiara di concordare con il deputato Mollicone sull'esigenza di prestare particolare attenzione alle imprese dello spettacolo, che hanno avuto una pesante ricaduta economica negativa per effetto delle misure cautelative adottate.

Daniele BELOTTI (Lega) invita a prendere in considerazione una serie di misure fiscali e di semplificazione di adempimenti tributari in favore delle imprese culturali e dello spettacolo. Osserva inoltre che, per quanto riguarda le competizioni sportive, sembra non esserci ancora una linea definitiva e coerente in relazione alle misure da adottare. Fa riferimento in particolare alla possibilità che alcuni incontri siano fatti svolgere a porte chiuse. Riterrebbe inutile e scorretto applicare questa misura solo ad alcune partite: inutile da punto di vista sanitario perché il rischio di contagio c'è in tutte le partite; e scorretto perché l'assenza di tifosi in alcune partite e la loro presenza in altre altererebbe le tifoserie e potrebbe comportare una disparità di condizioni che può incidere anche sui risultati. Invita pertanto a considerare l'eventualità di far svolgere a porte chiuse tutte le competizioni, per tutta la durata della situazione di emergenza.

Paolo LATTANZIO (M5S), premesso di condividere le preoccupazioni dei deputati Mollicone e Colmellere per gli operatori del settore turistico e culturale colpiti dalle restrizioni alla libera circolazione delle persone e degli studenti imposte dall'emergenza sanitaria, invita il relatore ad inserire nella sua proposta di parere un'osservazione per richiamare l'attenzione della Commissione di merito e del Governo sul problema. Quanto invece alla

questione della didattica a distanza, oggetto dell'intervento della deputata Aprea, ritiene che sia importante, ma che non sia però collegata in modo stretto al campo di intervento del decreto-legge in esame e che non debba quindi essere evocata nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere. Con l'occasione di questo dibattito, legato ad un'emergenza sanitaria intorno alla quale stanno circolando tre le altre anche tante notizie false, richiama l'attenzione di tutti sulla necessità di cominciare ad affrontare seriamente il problema delle notizie falsificate (cosiddette *fake news*) e a riflettere sulla necessità di costruire forme di educazione ai *media*.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) invita tutti ad affrontare con ragionevolezza e lucidità la situazione di emergenza in atto, che si spera possa essere superata in tempi rapidi. Condivide l'eventuale inserimento nel parere di un'osservazione per richiamare l'attenzione del Governo sulle difficoltà che il settore della cultura e dello spettacolo incontrerà per effetto dalla cancellazione forzosa di eventi, mentre ritiene che la questione dell'insegnamento a distanza, per quanto importante, dovrebbe essere trattata al di fuori dell'attuale quadro emergenziale. Quanto al tema delle notizie falsificate, concorda con il deputato Lattanzio che si debba cominciare ad affrontare seriamente il problema, che sta diventando sempre più grave.

La sottosegretaria Anna ASCANI chiarisce che la chiusura delle scuole nelle aree colpite dall'emergenza è stata disposta dai presidenti delle regioni, previo confronto con il ministro della salute, e non dal dicastero cui lei appartiene, fermo restando che si tratta di misure di prevenzione sanitaria dettate dal buon senso.

Premesso quindi che tutti si augurano che l'emergenza rientri presto e che la sospensione delle normali attività sia breve, chiarisce che il Ministero dell'istruzione si è immediatamente attivato per definire le misure di intervento di propria competenza. È stata riunita una *task force*

di esperti, anche in materia di didattica digitale e a distanza, per cercare di capire in che modo si possa limitare il danno rappresentato dall'interruzione delle lezioni scolastiche. Un primo problema emerso è quello della connessione ad internet, che non è completa su tutto il territorio nazionale. Per questo aspetto il Governo ha chiesto ai fornitori di connettività di allargare la copertura del territorio. Un secondo problema, cui il Ministero sta lavorando, è quello di definire le concrete modalità di realizzazione di forme di insegnamento a distanza, anche mediante tecnologia digitale. Il Ministero conta di riuscire nel giro di massimo 48 ore a definire un piano di azione per questo, il quale però innanzitutto comporterà un percorso di formazione e di accompagnamento dei docenti, che sono disposti a cooperare, ma hanno bisogno di essere assistiti in un'attività che è sostanzialmente nuova. Misure più articolate sono state per il momento vagliate, ma rinviate in attesa di verificare quanto a lungo durerà l'attuale crisi. Ad ogni modo, è perfettamente chiaro al Governo che l'interruzione dell'attività scolastica è un problema primario, che non può essere sottovalutato, anche perché, in caso di protrazione dell'emergenza, la chiusura delle scuole configurerebbe nei fatti una negazione del diritto allo studio.

Quanto invece alle polemiche riguardanti il mancato svolgimento dell'audizione della ministra Azzolina prevista per quest'oggi, ritiene che siano esagerate. Ricorda che la ministra non ha potuto essere presente perché impegnata in una riunione tra Governo e regioni convocata *ad horas* sul tema dell'emergenza coronavirus e si dice convinta che l'audizione si potrà svolgere a breve.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, dopo aver succintamente replicato al deputato Sgarbi osservando che le misure cautelative assunte sono a suo parere necessarie – e lo sono perché è indispensabile tentare di rallentare l'epidemia, le cui proporzioni potenziali sono ignote, dando ai ricercatori il tempo di sviluppare terapie antivirali o

sperabilmente anche un vaccino – formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che intende raccogliere la preoccupazione espressa dal deputato Mollicone (*vedi allegato*).

Valentina APREA (FI) interviene per manifestare la propria contrarietà rispetto a una proposta di parere che reputa basata su una prospettiva davvero angusta, carente di una visione d'insieme e di lungo respiro. Ribadisce che il Paese ha un bisogno urgente di innovarsi sotto il profilo tecnologico, anche e soprattutto nel campo della scuola, e che questa è un'occasione da non perdere.

Simone VALENTE (M5S), richiamandosi all'intervento del deputato Belotti, evidenzia che il decreto in esame prevede già la facoltà per le autorità competenti di stabilire la sospensione per qualsiasi tipo di manifestazione, comprese quelle sportive, come peraltro qualche regione ha già fatto. Ricorda inoltre che tutte le partite di calcio della serie A di domenica prossima si svolgeranno a porte chiuse, osservando che, tuttavia, si tratta di decisioni che spetta alle Federazioni assumere, nell'ambito della loro autonomia, nel rispetto delle direttive emanate dal Governo.

Antonio PALMIERI (FI), premesso che la viceministra Ascani ha detto che il Governo intende definire un piano d'azione per la didattica a distanza entro al massimo 48 ore, ritiene che la maggioranza non dovrebbe avere difficoltà ad inserire nel parere che la Commissione esprimerà un riferimento alla necessità di intervenire in questo ambito.

Valentina APREA (FI) chiede che sia posto in votazione un parere favorevole senza condizioni né osservazioni, preannunciando che il suo gruppo voterebbe a favore. Qualora invece la maggioranza intenda insistere per un parere con un'osservazione, chiede che la seduta sia sospesa per dare modo anche al suo gruppo di formulare una proposta di integrazione. Ritiene infatti inaccettabile che la maggioranza accolga soltanto la proposta del

deputato Mollicone, col quale evidentemente è intervenuto un accordo prima della seduta.

Paolo LATTANZIO (M5S) rimarca di non aver colto, nel lungo intervento della deputata Aprea, una proposta di osservazione da inserire nel parere e, pertanto, non comprende la ragione della sua proposta.

Marco MARIN (FI) chiede di intervenire sull'ordine dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, fa presente che la deputata Aprea ha già chiarito la posizione del gruppo di Forza Italia e che è necessario sentire anche gli altri rappresentanti dei gruppi.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), ritenendo che la Commissione rischi di dividersi su temi importanti ma non immediatamente collegati al decreto-legge in esame, dichiara che il suo gruppo preferirebbe, a questo punto, che fosse posta in votazione una proposta di parere favorevole senza osservazioni né condizioni. Invita quindi tutti a rinunciare a porre in questa sede questioni divisive, che potranno essere affrontate in altra occasione.

Germano RACCHELLA (Lega) evidenzia, anche alla luce della sua esperienza di sindaco, che alcune disposizioni del decreto-legge sono troppo generiche per poter essere messe in pratica dagli amministratori locali, i quali si trovano quindi a dover prendere decisioni molto importanti e pesanti senza disporre di parametri di legge certi. Invita quindi la maggioranza a definire in modo chiaro e univoco le linee di comportamento che gli amministratori sono chiamati ad attuare sui territori.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) concorda con la deputata Piccoli Nardelli che sarebbe meglio che la Commissione esprimesse un parere favorevole senza condizioni né osservazioni, se l'inserimento di rilievi provoca divisioni forti su un tema nel quale è invece indispensabile essere uniti. Per inciso, fa osservare alla deputata

Aprea che l'attenzione al tema dell'insegnamento a distanza – che personalmente condivide – è già presente nel decreto-legge, che, all'articolo 1, comma 2, lett. *d*), esplicitamente menziona « le attività formative svolte a distanza » tra quelle escluse dalle misure di sospensione dell'attività scolastica e universitaria.

Federico MOLLICONE (FdI) chiarisce che il suo gruppo intende sostenere il decreto-legge in esame, in considerazione della situazione di difficoltà del Paese, pur scorgendone i limiti: si tratta infatti in sostanza di un provvedimento che non decide nulla e che si limita a dare facoltà agli amministratori locali di prendere decisioni dagli effetti molto pesanti sulla popolazione e sulle attività economiche. Ciò premesso, osserva che, mentre l'attenzione alla didattica digitale è già nel testo – e si tratta comunque di un problema per il quale non si può sperare di trovare una soluzione nell'immediato, – non c'è invece nessuna misura di sostegno per le imprese del settore dello spettacolo e della cultura che sono colpite dalla sospensione delle attività e degli eventi. Insiste quindi perché l'osservazione già formulata dal relatore sia mantenuta nella proposta di parere.

Nicola FRATOIANNI (LeU), premesso di trovare a tratti surreale il dibattito in corso, che si è staccato dal tema centrale del decreto-legge, sul quale ritiene che non possano esserci divisioni e su cui invita a non scaricare divisioni che riguardano altri temi, si dice convinto che la via da preferirsi, a questo punto, sia quella di esprimere parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, preso atto della posizione dei gruppi, riformula la sua proposta di parere, proponendo di esprimere parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.30.

ALLEGATO

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo.

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 2402 Governo, recante: Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione Affari Sociali l'opportunità, al fine di garantire il settore teatrale, cinematografico e culturale, di prevedere l'adozione di un piano di interventi per gli organismi teatrali e cinematografici e gli intermediari turistici ed alberghieri operanti con gli istituti scolastici che, a causa della sospensione delle uscite didattiche, hanno subito gravi danni economici.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, atto 146, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ...	45
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1428 Pellicani recante « Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ».	
Audizione del Primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46
Audizione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale di Venezia, Pino Musolino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46
Audizione del Comandante provinciale della Guardia di finanza, Generale di brigata Giovanni Avitabile (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 6/2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 febbraio 2020.

Audizioni, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, atto 146, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

(ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Le audizioni si sono svolte dalle 12.20 alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1428 Pellicani recante «Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna».

Audizione del Primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo Alberto TESSERIN, *Primo procuratore di San Marco* e Don Fabrizio FAVARO, *Vicario Episcopale per gli Affari Economici del Patriarcato di Venezia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Paola DEIANA (M5S), Nicola PELLICANI (PD), Sergio VALLOTTO (LEGA) e, a più riprese, Renato BRUNETTA (FI).

Carlo Alberto TESSERIN, *Primo procuratore di San Marco*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia Carlo Alberto TESSERIN, *Primo procuratore di San Marco*, e Don Fabrizio FAVARO, *Vicario Episcopale per gli Affari Economici del Patriarcato di Venezia*, per il loro intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

Audizione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale di Venezia, Pino Musolino.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche

attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pino MUSOLINO, *Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale di Venezia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Nicola PELLICANI (PD), a più riprese, Paola DEIANA (M5S) e Ketty FOGLIANI (LEGA).

Pino MUSOLINO, *Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale di Venezia*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia Pino MUSOLINO, *Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale di Venezia*, per il suo intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

Audizione del Comandante provinciale della Guardia di finanza, Generale di brigata Giovanni Avitabile.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni AVITABILE, *Comandante provinciale della Guardia di finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Nicola PELLICANI (PD), Giorgia ANDREUZZA (LEGA), Tullio PATASSINI (LEGA), Vania VALBUSA (LEGA) e Sara CUNIAL (MISTO).

Giovanni AVITABILE, *Comandante provinciale della Guardia di finanza*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia Giovanni AVITABILE, *Comandante provinciale della Guardia di finanza*, per il suo intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 18.10.

DL n. 6/2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in esame.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento, presentato alla Camera nella giornata di domenica 23 febbraio, reca un complesso di misure urgenti per fronteggiare l'evolversi dell'emergenza epidemiologica nel nostro Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19.

Il testo in esame, che si compone di cinque articoli, adotta misure necessarie al contrasto e al contenimento della diffusione del virus. La competenza della Commissione non si radica in alcune disposizioni specifiche, ma deriva dalla circostanza che il provvedimento origina da una riconosciuta emergenza di rilievo nazionale, che ha richiesto l'attivazione della Protezione civile nonché interventi conseguenti a eventi calamitosi, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, impone alle autorità competenti di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva al predetto virus almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei comuni o nelle aree in cui vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del suddetto virus,

Il comma 2 reca un elenco, non esaustivo, delle misure di contenimento, che riguardano, in estrema sintesi, limiti alla mobilità da o per i territori interessati, la sospensione di attività caratterizzate da aggregazioni umane, la quarantena, la comunicazione della permanenza in luoghi a rischio e la limitazione o chiusura di attività lavorative.

Nel dettaglio si prevede: il divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui ivi presenti (lettera *a*); il divieto di accesso al Comune o all'area interessata (lettera *b*); la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso (lettera *c*); la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria (lettera *d*); la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri

istituti e luoghi della cultura (lettera e); la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera f); la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera g); l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera h); la previsione dell'obbligo da parte di comunicare l'ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (lettera i); la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera j); la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali (lettera k); la previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente (lettera l); la limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale (lettera m); la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera n); la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata, salvo specifiche deroghe (lettera o).

L'articolo 2, consente alle competenti autorità di adottare ulteriori misure di contenimento e di gestione delle emergenze sanitarie, rispetto a quelle indicate all'articolo 1, con poteri il cui esercizio — spiega la relazione illustrativa — «è disciplinato dall'articolo 3, comma 1, mentre gli

ordinari poteri emergenziali a carattere ordinario sono regolati dal comma 2 dell'articolo 3, che comunque legittima l'esercizio dei poteri stessi nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio previsti nel comma 1».

L'articolo 3 disciplina l'attuazione delle misure di contenimento.

Al comma 1 si prevede che le misure siano adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della Regione, nel caso in cui riguardino specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

Un primo decreto attuativo è già stato adottato contestualmente al decreto-legge (DPCM 23 febbraio 2020), in particolar modo per far fronte ai casi di rapido contagio avvenuti, tra l'altro, nei comuni e nelle aree del Nord Italia.

Il comma 2 dispone che, nelle more dell'adozione di tali decreti, nei casi di estrema necessità e urgenza le misure di contenimento e gestione dell'emergenza possano essere adottate, applicando a tal fine la disciplina delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, degli interventi d'urgenza locali in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e della norma del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali riguardante l'urgente necessità di superare situazioni, tra l'altro, di pregiudizio della vivibilità urbana.

Il comma 3 fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute.

Il comma 4 reca norme in materia di sanzioni penali, stabilendo che il mancato rispetto delle predette misure di contenimento sia punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

Il comma 5 prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro

dell'interno, possa avvalersi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate.

Il comma 6 dimezza (da sessanta a trenta giorni) i termini del controllo preventivo della Corte dei Conti, attribuendo comunque ai provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo immediata efficacia.

L'articolo 4 stanziava ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020, per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, originariamente quantificati in 5 milioni. Lo stanziamento opera a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile, che allo scopo è corrispondentemente incrementato.

L'articolo 5 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento al giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Erica MAZZETTI (FI) nel preannunciare sin da ora il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, ritenendo indispensabile la collaborazione massima tra le forze politiche oltre che tra lo Stato e le regioni, osserva che il provvedimento delinea alcune linee generali in base alle quali affrontare l'emergenza, essendo privo della disciplina di dettaglio al livello territoriale. Osserva, ad esempio, che nella città di Prato, da cui proviene, esiste una situazione particolare, con 197.000 abitanti, di cui 40.000 cinesi registrati e altri 20.000 irregolari di cui però si conosce la presenza. All'interno della comunità cinese, circa 2.000 hanno partecipato al capodanno cinese e in ragione del prossimo rientro in Italia, hanno chiesto di poter disporre di uno spazio pubblico dove osservare la quarantena, che gli è stato negato per cui si sono messi in auto quarantena. Non ritiene opportuno che si generino situazioni di panico, a differenza di come stanno facendo i media e le piattaforme *social*, non trattandosi di un virus con una mortalità elevata, ma eccezionale solo con riguardo alla sua capacità di diffusione.

In ultimo, si chiede come mai nell'altro ramo del Parlamento siano state attivate alcune misure di controllo sanitario che non sono invece state adottate alla Camera.

Alessio BUTTI (FDI) condivide la curiosità espressa dalla collega, non comprendendo in alcun modo un diverso approccio dei due rami del Parlamento a questa emergenza.

Un ulteriore dubbio lo esprime con riguardo al rapporto tra l'articolo 1 e l'articolo 3, comma 1. Il primo domanda l'adozione di misure per evitare la diffusione del *virus* alle « autorità competenti » – intendendosi evidentemente anche rappresentanti degli enti territoriali – mentre l'articolo 3 prevede che le misure dell'articolo 1 siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio. Per di più, prima di adottare questi ultimi decreti, quando interessano l'intero territorio nazionale, deve essere sentito il « presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni », espressione che non coincide con quella di « Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome » e che richiama una figura priva di un vero e proprio riconoscimento legislativo.

Richiede, quindi, di porre la massima attenzione alla formulazione delle norme – pur nella comprensibile ristrettezza dei tempi – per evitare che possano sorgere incertezze in sede applicativa tali da compromettere l'efficace azione dei poteri nazionali e locali.

Vincenza LABRIOLA (FI) ribadisce il senso di responsabilità del gruppo di Forza Italia sul provvedimento, nella medesima linea seguita sin dalle prime ore in cui si sono registrati contagi, ritenendo tuttavia che, una volta contenuta l'emergenza, ci si debba fermare per individuare eventuali responsabilità relativamente alla diffusione del *virus*. Si riferisce in particolare alla vicenda di un anziano ricoverato per dieci giorni presso una struttura ospedaliera con la diagnosi di polmonite, che successivamente al decesso è risultato positivo al *virus*.

Si chiede, inoltre, se sia prevista una qualche forma di ricompensa a favore del personale sanitario e parasanitario, ed in particolare agli infettivologi che negli ultimi giorni è stato sottoposto ad una pressione assai forte, dovendosi occupare anche di fornire spiegazioni ai cittadini poco informati. In ultimo, si chiede quindi quali misure potranno essere messe in campo per garantire una fluida ed efficace comunicazione con i cittadini con riguardo al *virus*.

Chiara BRAGA (PD) osserva che non sfugge a nessuno la rilevanza del provvedimento e le ragioni per cui la Commissione è chiamata ad esprimersi, trattandosi di un'emergenza di rilievo nazionale che ha richiesto interventi di protezione civile e l'attivazione dello stato di emergenza. Ritiene che l'errore di forma evidenziato dal collega Butti potrà essere oggetto di correzione nel corso di esame del provvedimento. Il decreto evidenzia lo sforzo di individuare alcune misure da adottarsi a cura delle autorità competenti, potendosi in ogni caso, nel corso dell'esame, precisare le procedure attuative.

Preannuncia, pertanto, il parere favorevole del proprio gruppo, auspicando un ampio consenso di tutte le forze politiche.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, ringrazia i colleghi, manifestando la convinzione che al di là dell'espressione formale del parere ci sia una condivisione sostanziale degli interventi recati dal provvedimento.

Con riguardo alla richiesta di precisazioni formulata dal collega Butti, evidenzia che all'articolo 1 vengono individuate le misure per contrastare il *virus* mentre all'articolo 3 si fa riferimento agli organi che devono mettere in campo gli strumenti di attuazione, uno dei quali è già stato adottato, come precisato nella relazione. Rassicura il collega Butti che l'errore nella dicitura formale da lui evidenziata potrà essere corretta nel corso dell'esame del provvedimento.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Luca DE CARLO (FDI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, conscio dell'importanza che oggi rivestono le risposte che devono essere dati ai cittadini, soprattutto veneti e lombardi, che affrontano una situazione sconosciuta e pertanto passibile di generare paura e finanche panico. Ritiene che il Parlamento abbia il dovere di essere pronto e di mettere in campo tutti gli interventi che permettono di affrontare in maniera efficace l'epidemia sanitaria che si è generata.

Auspica, tuttavia, un'uniformità negli interventi, che oggi sono a macchia di leopardo tra le varie regioni, anche al fine di dare una risposta di massima efficacia da parte del Governo e del Parlamento, che oggi sta dando un forte segnale di unità e che si augura che anche in futuro non abbandoni le regioni, gli enti locali e le aziende sanitarie che si trovano in maggiore difficoltà.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-CI-AC) dichiara il voto favorevole, ritenendo inconcepibile un atteggiamento diverso da parte delle forze politiche nella situazione data. Esorta il Governo a proseguire nell'adozione di misure necessarie e utili, da assumere in tempi rapidi, per far fronte all'emergenza in territorio nazionale che, purtroppo, sta avendo ripercussione anche sui Paesi vicini. Invita quindi a cercare il giusto equilibrio tra la ripartizione delle responsabilità tra lo Stato, in particolare nella sua componente della Protezione Civile, e gli enti regionali.

Elena LUCCHINI (LEGA) esprime apprezzamento per l'accoglimento da parte della maggioranza della richiesta avanzata dal proprio gruppo di anticipare l'esame del provvedimento, sul quale dichiara il voto favorevole. Obiettivo di tutte le forze politiche è infatti quello di adottare il prima possibile misure volte al contrasto del *virus*. Osserva, infatti, provenendo da una zona fortemente colpita, che il numero dei contagiati è davvero molto elevato e richiede misure rapide ed efficaci. Fa presente che il proprio gruppo ha avanzato alcune proposte di sostegno ai

territori colpiti dal punto di vista economico e auspica che la maggioranza voglia tenerle in considerazione ed accoglierle.

Silvia FREGOLENT (IV) nell'apprezzare lo spirito collaborativo delle opposizioni, osserva che i contenuti del decreto-legge non avrebbero potuto essere diversi da quelli che sono, in ragione della ripartizione delle competenze e della necessità di rispettare le prerogative delle regioni. Si tratta di un primo decreto sul tema, che reca alcune iniziali misure di contrasto, mancando ancora le disposizioni relative ai risarcimenti economici delle aziende e a sostegno della agricoltura, come evidenziato dalla Ministra Bellanova, che saranno oggetto di ulteriori e futuri passaggi. Auspica che l'atteggiamento oggi manifestato dalle opposizioni si traduca, anche in futuro, nell'assenza di polemiche politiche. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del

proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice

Ilaria FONTANA (M5S) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, manifestando compiacimento per l'atteggiamento costruttivo e responsabile di tutte le forze politiche, anche di opposizione. Auspica che lo spirito di cooperazione tra gli schieramenti politici e le istituzioni di Governo sia durevole così da consentire di portare a compimento il percorso di uscita dall'emergenza, di cui il decreto-legge in esame rappresenta un primo importante passo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 18.45.

ALLEGATO

DL n. 6/2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 6 del 2020 (C. 2402 Governo), recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che il provvedimento involge la competenza della Commissione in quanto origina da una riconosciuta emergenza di rilievo nazionale, che ha richiesto l'attivazione della Protezione civile nonché

interventi conseguenti a eventi calamitosi, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020;

valutato favorevolmente l'insieme delle misure previste a tutela della salute della collettività presente sul territorio nazionale e per il contenimento della diffusione del *virus* COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (atto n. 149).	
Audizione di rappresentanti di Associazione nazionale imprese dell'autotrasporto merci per conto terzi e logistica (ANITA), Associazione italiana imprese di trasporto (ASSOTIR), Confcooperative Lavoro e Servizi, FAI-Federazione Autotrasportatori Italiani, Legacoop Produzione e Servizi e Unitai-Unione Imprese Trasporti Automobilisti Italiana	53
Audizione di rappresentanti di CNA Fita, Confartigianato Trasporti e SNA Casartigiani ..	53
Audizione di rappresentanti di Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA) e Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA)	54
Audizione di rappresentanti della Direzione generale per la motorizzazione	54
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	53
DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	57

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 febbraio 2020.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (atto n. 149).

Audizione di rappresentanti di Associazione nazionale imprese dell'autotrasporto merci per conto terzi

e logistica (ANITA), Associazione italiana imprese di trasporto (ASSOTIR), Confcooperative Lavoro e Servizi, FAI-Federazione Autotrasportatori Italiani, Legacoop Produzione e Servizi e Unitai-Unione Imprese Trasporti Automobilisti Italiana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.20.

Audizione di rappresentanti di CNA Fita, Confartigianato Trasporti e SNA Casartigiani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

Audizione di rappresentanti di Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA) e Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.45.

Audizione di rappresentanti della Direzione generale per la motorizzazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 18.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che il deputato Nicola STUMPO, appartenente al Gruppo Liberi e Uguali, ha cessato di far parte della Commissione.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Guia TERMINI (M5S), *relatrice*, ricorda che la IX Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla XII Commissione Affari sociali sul provvedimento in esame, recante misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19).

Segnala preliminarmente che esso dispone, tra l'altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Il provvedimento si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti (vedi successivo articolo 3) sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica (comma 1).

Tra le misure che possono essere adottate vengono espressamente citate (comma 2):

il divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell'area (lettera a));

il divieto di accesso al Comune o all'area interessata (lettera b)); la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera c)); la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (lettera d));

la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (lettera *e*));

la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera *f*));

la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera *g*));

l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera *h*));

la previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (lettera *i*));

la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera *j*));

la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, specificamente individuati (lettera *k*));

la previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente (lettera *l*));

la limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario,

marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera *m*));

la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera *n*));

la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera *o*)).

L'articolo 2 prevede misure per la gestione delle emergenze sanitarie in base alle quali le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1, vale a dire nei casi in cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero vi siano casi non riconducibili a persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.

L'articolo 3 detta le norme per l'attuazione delle misure di contenimento di cui ai precedenti articoli, che non devono recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenza, altresì, che in attuazione del decreto-legge in esame è stato contestualmente adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 23 febbraio 2020), in particolar modo per far fronte ai casi di rapido contagio avvenuti in alcuni comuni del Nord Italia; a livello regionale sono state emanate le ordinanze che prevedono specifiche misure emergenziali nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

L'articolo 3 dispone al comma 4 che, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento di previste decreto si applichi l'articolo 650 del codice penale, che punisce con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

I termini del controllo preventivo della Corte dei conti sono dimezzati; in ogni caso, nelle more del controllo preventivo, i provvedimenti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi (comma 6).

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile, che allo scopo è corrispondentemente incrementato (comma 1). A tali oneri, pari a 20 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la gestione della lotteria degli scontrini (comma 2).

La data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 5) è fissata al giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (domenica 23 febbraio 2020).

Elena MACCANTI (Lega), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame e la disponibilità a votare il parere di competenza anche immediatamente, segnala che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dell'atto del governo n. 149 le associazioni del settore dell'autotrasporto hanno evidenziato che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, in alcuni territori sono stati sospesi sia i corsi di formazione

professionale che gli esami per il conseguimento della patente di guida. Tale circostanza rischia di danneggiare ad esempio i titolari del « foglio rosa » che ha, come noto, una scadenza predeterminata. Segnala altresì che sempre nel corso delle audizioni è stata evidenziata la difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli operatori del trasporto a contatto con il pubblico. Invita quindi la relatrice ad evidenziare tali criticità nella proposta di parere che la Commissione si accinge a votare.

Guida TERMINI (M5S), *relatrice*, nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Maccanti, chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta al fine di poter predisporre la proposta di parere.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nel sottolineare l'importanza che i DPI siano previsti anche per gli operatori del trasporto pubblico locale, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.35, è ripresa alle 18.55.

Guida TERMINI (M5S), *relatrice*, illustra quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame che, nella parte premissiva, sottolinea espressamente l'esigenza di misure di proroga dei titoli abilitativi in considerazione dei provvedimenti assunti in alcune aree del Paese interessate dall'emergenza sanitaria e l'urgenza di dotare tutti gli operatori del settore trasportistico di dispositivi di protezione individuale (DPI), tenuto conto delle attuali difficoltà di approvvigionamento (*vedi allegato*).

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2402 Governo).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2402 Governo),

considerato che, nel corso delle audizioni delle associazioni rappresentative del settore dell'autotrasporto e delle autoscuole svolte dalla Commissione nella giornata odierna nell'ambito dell'esame di uno schema di decreto legislativo attuativo della normativa europea in materia di formazione dei conducenti e di patenti di guida, sono state segnalate le difficoltà del settore legate alla sospensione in alcune aree del Paese interessate dall'emergenza

sanitaria degli esami di guida e della formazione professionale relativa alla carta di qualificazione del conducente;

sottolineata, in proposito, l'esigenza che la predetta sospensione degli esami di guida e della formazione professionale sia accompagnata da idonee misure, quali la proroga di validità dei titoli abilitativi, che limitino gli effetti negativi a carico dei lavoratori, delle imprese e, in generale, dei cittadini;

segnalata altresì l'urgenza di dotare tutto il personale operante nel settore trasportistico a contatto con il pubblico di dispositivi di protezione individuale (DPI), tenuto conto dell'attuale difficoltà di approvvigionamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	63

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 6/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SUT (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge C. 2402, all'esame della X Commissione in sede consultiva, converte in legge il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo della suddetta epidemia, del rapido incremento dei

casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità.

Il provvedimento si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure di contrasto alla diffusione del virus che investono le competenze della X Commissione, sono da segnalare: chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente; limitazione al-

l'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe; sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile.

Tra le altre misure che possono essere adottate vengono espressamente citate: il divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell'area; il divieto di accesso al Comune o all'area interessata; la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza; sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero; sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale: applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto con-

tatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali specificamente individuati.

L'articolo 2 prevede misure per la gestione delle emergenze sanitarie in base alle quali le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1, vale a dire nei casi in cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero vi siano casi non riconducibili a persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.

L'articolo 3 detta le norme per l'attuazione delle misure di contenimento che devono essere adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede che le misure siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. In attesa dell'adozione dei predetti decreti, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui ai precedenti articoli possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978 con riferimento alle ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e

sanità pubblica, dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998, per gli interventi d'urgenza locali in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e dell'articolo 50 del decreto legislativo, n. 267 del 2000 in relazione ad urgenti necessità per superare situazioni, tra l'altro, di pregiudizio della vivibilità urbana. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute. Si qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto-legge, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi l'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità). Si stabilisce poi che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 3 durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi. In particolare, viene ridotto a trenta giorni il termine attualmente previsto di sessanta dalla ricezione entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo

L'articolo 4 incrementa lo stanziamento previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile. A tali oneri, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 124 del 2019.

L'articolo 5 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Dario GALLI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore, alla luce della necessità di uno sforzo comune in una situazione di emergenza. Ritiene però che per il futuro si debba iniziare a ragionare con maggiore logica, a partire dalle questioni di carattere produttivo e lavorativo. Ritiene, ad esempio, che non si possa immaginare di fermare tutta l'attività produttiva della Regione Lombardia, che è il cuore pulsante ed economico dell'Italia.

Paolo BARELLI (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore, in quanto la situazione non si presta a considerazioni contrarie. Sottolinea la necessità di invertire le modalità di comunicazione attuate fino ad ora e di dare all'estero un'idea diversa del nostro Paese da quella percepita sinora. I dati dell'Organizzazione mondiale della sanità dicono infatti che in Italia ogni anno muore un numero considerevole di persone per cause legate a fenomeni di tipo influenzale diversi dall'attuale. Bisogna, quindi chiedere al Governo un impegno serio per invertire la rotta ed evitare quei problemi vissuti all'estero da italiani o da cittadini stranieri tornati dall'Italia e le indicazioni a non venire nel nostro Paese. Un impegno che va tradotto in misure concrete ed efficaci a sostegno delle imprese.

Martina NARDI (PD) desidera prima di tutto rivolgere un pensiero di vicinanza al collega Guidesi, bloccato nella zona rossa del suo territorio. Sottolinea come la situazione sia grave e che necessiterà certamente di ulteriori provvedimenti, ad iniziare da quelli di tipo economico, per fronteggiare una crisi che riguarda tutto il Paese. Non si sa quanto l'epidemia durerà e quanto si estenderà, e ciò richiederà lo spirito unitario dimostrato in quest'occasione. Spirito di unità nazionale che è un ottimo segnale dato al Paese. Preannuncia,

quindi, il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Sara MORETTO (IV) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Italia Viva sulla proposta di parere del relatore. Si tratta, infatti, di un provvedimento necessario a tutela della salute dei cittadini. Dalla X Commissione deve arrivare però un messaggio forte per misure a sostegno delle imprese, che già fanno sentire la loro preoccupazione, non solo nelle zone rosse isolate, ma anche in settori come quello del turismo. Concorda che bisogna limitare gli effetti negativi della diffidenza verso il nostro Paese, ma sottolinea come sia fondamentale ragionare sin d'ora su come aiutare le imprese in una fase successiva, di uscita dall'emergenza, con misure che aiutino le aziende stesse sul piano fiscale e a riprendersi il lavoro perso.

Riccardo ZUCCONI (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore. Il suo gruppo, infatti, si è sempre posto in modo responsabile sulla gestione dell'emergenza epidemica e a favorire, in particolare, il rafforzamento dei presidi sanitari. Quando poi il Governo prenderà provvedimenti di carattere economico a sostegno delle imprese, si entrerà nel merito della questione. La responsabilità del suo gruppo è dimostrata dai pochi emendamenti presentati in sede referente, quasi tutti di carattere sanitario. Concorda, infine, sul fatto che vada modificata la comunicazione della crisi verso l'estero.

Luca SQUERI (FI) concorda con quanto affermato dal deputato Barelli e sottolinea come Forza Italia abbia condiviso l'appello all'unità. Non bisogna però pensare di aver compiuto il proprio dovere e fermarsi. La situazione, infatti, è catastrofica e non tanto da un punto di vista sanitario, ma da quello economico. Non è il momento di evidenziare gli errori, ma in due giorni si è creato il panico, mentre altri Paesi europei non forniscono i numeri sulla loro situazione. Osserva con

tristezza che Milano, il motore economico d'Italia, è ferma e sono all'orizzonte mesi drammatici di crisi economica e sociale. Usciti dall'emergenza, bisognerà prendere atto che non si può più scherzare con misure di propaganda, e intervenire seriamente a sostegno delle imprese.

Gianluca BENAMATI (PD) desidera prima di tutto ringraziare i colleghi per la numerosa presenza odierna in Commissione. Il fatto che il Parlamento svolga la sua funzione è la risposta migliore che si può dare a una situazione estremamente seria, che il Paese è però in grado di superare. Questo è il primo provvedimento preso dal Governo che serve non solo a dare una linea alle autorità locali, ma anche una copertura di legge. È un passaggio dovuto, e raccoglie in questo senso il dolore e la preoccupazione che si percepiscono nella parole del deputato Squeri. È una situazione anormale che sta colpendo la parte produttiva del Paese e che, nel suo complesso, avrà ripercussioni sul mondo delle imprese a livello globale. Superata l'emergenza, bisognerà pensare a misure di sostegno al tessuto produttivo e rilanciare la situazione economica. In questo, a suo avviso, la X Commissione dovrà svolgere un ruolo importante.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prima di dare la parola agli altri deputati che hanno chiesto di intervenire, ringrazia tutti i colleghi per l'adesione a una convocazione con breve preavviso, ma, stante la situazione, è necessario che la nostra Commissione esprima il proprio parere. Ringrazia anche i gruppi che hanno chiesto, nella Conferenza dei presidenti di gruppo, l'anticipo della discussione in Assemblea. Ritiene, però, doveroso, che la Commissione svolga un altro passo e chieda, a tutti i livelli, ad iniziare dalla Presidente nei confronti del Presidente della Camera, che la X Commissione sia coinvolta in via primaria nei futuri provvedimenti che non potranno non coinvolgere i settori di sua competenza, come industria, turismo ed artigianato, ed evitare ciò che è accaduto in altre situazioni.

La Commissione ha il dovere, più che il diritto di esprimersi su questa materia ed offrire le proprie proposte.

Mattia MOR (IV) sottolinea come la crisi tocchi non solo le zone rosse, ma tutta l'Italia. Concorde sul danno fatto con una comunicazione sbagliata, che ha creato un danno alla fiducia nei confronti del nostro Paese. Condivide il dolore del collega Squeri nel vedere la situazione di Milano, che colpisce pesantemente chi conosce a fondo la città. La drammaticità della situazione è dimostrata dal rinvio di molte fiere che si tengono a Milano ad iniziare, anche se la notizia non è ancora ufficiale, dal salone del mobile.

Maria Teresa BALDINI (FDI) sottolinea la grave situazione che stanno vivendo le strutture sanitarie e la carenza di misure di contenimento, come le mascherine. Dato che il virus non ha confini, rileva l'importanza di dettare linee guida, ma evidenzia nel contempo la necessità di analizzare singolarmente le situazioni di ciascuna regione. Non ritiene giusto, ad esempio, bloccare tutta l'attività di un territorio per una persona infettata in un altro territorio. Sono necessarie invece strutture adeguate e un'adeguata informazione, che provenga solo dal personale sanitario. È proprio per informazioni fornite da non addetti ai lavori che si sta scatenando la psicosi. Osserva come la sanità della Lombardia abbia reagito bene, ed esprime preoccupazione, invece, per come reagirà, ad esempio, quella della regione Toscana. Ribadisce, quindi, che prima di decidere di chiudere tutto indiscriminatamente, si ragioni per ogni singolo territorio.

Pier Luigi BERSANI (LEU) osserva come si stia discutendo di una situazione di emergenza e auspica che si possa tornare presto a intravedere un ritorno alla normalità. Sottolinea come un'informazione sbagliata possa falsare anche le risultanze del dibattito che si sta svolgendo e che si svolgerà in Assemblea sul prov-

vedimento. Ha fiducia nell'uscita dalla crisi sanitaria, anche perché il maggior numero di casi riscontrare rispetto ad altri Paesi denotano una maggiore conoscenza del problema. Bisogna però considerare che questa al momento non è un'influenza, ma che lo diventerà e bisognerà vigilare in tal senso.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prima di ridare la parola ai deputati Barelli e Galli, fa presente ai colleghi che per l'importanza dell'oggetto del dibattito, la presidenza ritiene doveroso non strozzare la discussione e dare la parola anche a chi lo chiede più volte.

Paolo BARELLI (FI) a sostegno degli effetti di un'immagine sbagliata, informa che dall'8 al 15 marzo si doveva svolgere a Trieste un torneo preolimpico di pallanuoto femminile, al quale però quattro nazioni hanno fatto sapere di non volere partecipare. Per questo motivo, con ogni probabilità, il torneo sarà annullato.

Dario GALLI (LEGA) ribadisce come altre nazioni non diano dati sulla diffusione dell'epidemia, oppure la considerino diversamente. Da noi no, anche se poi nessuno sa cosa succederà e l'esatta statistica numerica. Ricorda come la maggior parte delle imprese italiane si composta da non più di quindici dipendenti che lavorano in ampi capannoni con grossi macchinari dove, quindi, non lavorano a stretto contatto, come, ad esempio, alla Camera o in altre strutture che non vengono chiuse, come i supermercati. Sottolinea quindi come, nel caso di un'ulteriore espansione dell'epidemia in Lombardia, bisognerà ben pensare prima di chiudere tre quarti delle imprese del Paese, senza le quali lo Stato non sarebbe in grado di pagare gli stipendi ai propri dipendenti.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.15.

ALLEGATO

DL 6/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2402 Governo)

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) . 64

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 66

ALLEGATO (*Parere approvato*) 68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge C. 2402 Governo, di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e ge-

stione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Serracchiani, a svolgere la relazione introduttiva.

Debora SERRACCHIANI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che il provvedimento, come si legge nella relazione illustrativa, è volto a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica nel Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nonché dall'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità.

Il decreto-legge, che consta di cinque articoli, all'articolo 1 individua alcune delle misure per il contenimento della diffusione dell'infezione, che le autorità dei comuni e delle aree in cui risulta positiva almeno una persona, senza che sia chiara la modalità del contagio, sono tenute ad adottare. Tra le misure che possono essere adottate, segnala, in particolare, perché riconducibili alle competenze della XI Commissione: la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di

personale (comma 2, lettera g)); la chiusura o la limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali, di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, specificamente individuati (comma 2, lettera k)); la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (comma 2, lettera n)); la sospensione o la limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di tali comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui al successivo articolo 3 (comma 2, lettera o)). È, comunque, evidente che tutte le misure che saranno adottate, anche quelle di carattere eminentemente sanitario, avranno una ricaduta sull'economia delle zone interessate e, di conseguenza, sui lavoratori e sulle imprese. Per tale motivo, pertanto, il Governo ha preannunciato l'intenzione di adottare un provvedimento volto a fronteggiare proprio tale tipo di ripercussioni.

Sulla base dell'articolo 2, le autorità competenti hanno la possibilità di adottare ulteriori misure ritenute utili al contrasto della diffusione dell'epidemia, anche al di fuori delle stringenti condizioni individuate dall'articolo 1.

Passa quindi all'articolo 3, che disciplina le modalità di attuazione delle misure di emergenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguar-

dino il territorio nazionale. La norma, inoltre, prevede sanzioni per il mancato rispetto delle misure recate dal decreto-legge e misure contabili speciali per il controllo degli atti amministrativi da parte della Corte dei conti.

Rileva, inoltre, che l'articolo 4 reca l'incremento di 20 milioni di euro delle risorse destinate a fare fronte allo stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.

In sintesi, il decreto-legge costituisce la cornice entro la quale si collocheranno i singoli provvedimenti, adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali sarà data attuazione alle misure descritte, per esempio, con riferimento alle fattispecie di competenza della XI Commissione, distinguendo i casi in cui il lavoratore è impossibilitato a rendere la propria prestazione perché malato o perché la sua azienda è chiusa a causa della decisione delle autorità competenti.

Walter RIZZETTO (FdI), premesso che il decreto-legge in esame appare rispondere, per la prima volta dopo anni, ai requisiti costituzionali di necessità e urgenza, chiede di conoscere la tempistica dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati e, in particolare, se il Governo e la maggioranza siano disponibili ad accogliere le proposte migliorative presentate dai deputati.

Claudio DURIGON (Lega), condividendo l'intervento del collega Rizzetto, dichiara la disponibilità del gruppo Lega a collaborare con il Governo e la maggioranza per l'individuazione delle migliori soluzioni ai problemi creati dalla diffusione del *virus*, che ha gravi ricadute di carattere economico anche in zone per il momento esenti dal contagio.

Debora SERRACCHIANI (PD), *relatrice*, ribadisce la necessità di una rapida conversione in legge del decreto-legge, per fornire una cornice giuridica per quanto

possibile solida e stabile, ai decreti che il Presidente del Consiglio dei ministri si appresta ad adottare. La medesima considerazione può essere fatta in relazione all'annunciato decreto-legge a contenuto economico, necessario a fornire particolare coerenza ai provvedimenti che dovranno essere adottati per attutire le ricadute negative dell'emergenza in atto sul piano economico-sociale.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 18.15.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, avviato nella seduta antimeridiana odierna.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge C. 2402 Governo, di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui esame in Assemblea è previsto a partire dalla seduta antimeridiana di domani, mercoledì 26 febbraio.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Serracchiani, che nella seduta antimeridiana di oggi ha svolto la relazione, a illustrare la sua proposta di parere.

Debora SERRACCHIANI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) e, per fornire ai colleghi ulteriori spunti di riflessione sulle questioni più direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione, ricorda che il Governo si è impegnato ad affrontare con successivi provvedimenti le problematiche relative al sostegno del reddito dei lavoratori che non possono prestare la propria attività perché l'azienda, essendo nella zona interessata dal contagio, ha sospeso l'attività in esecuzione dei provvedimenti delle autorità sanitarie, nonché quelle relative alla retribuzione nei periodi di assenza per malattia. Tali fattispecie dovrebbero trovare soluzione grazie alla previsione di un apposito fondo, destinato alla copertura degli oneri dei provvedimenti adottati per ridurre al massimo le conseguenze dell'emergenza. Sottolinea, inoltre, che saranno oggetto di appositi provvedimenti anche le modalità con le quali i lavoratori potranno giustificare la propria assenza per malattia, grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale, disposti a rilasciare l'idonea certificazione anche telefonicamente. Le preme, infine, ricordare che tali provvedimenti necessariamente interesseranno anche le zone del Paese che, pur non essendo considerate focolai dell'epidemia, risentono negativamente dei provvedimenti adottati per arginare i contagi.

Elena MURELLI (Lega), considerando il decreto-legge in esame perfettamente rispondente ai requisiti costituzionali di necessità e urgenza, preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere della relatrice, condividendo l'impianto del provvedimento e auspicando che ad esso non vengano apportate modificazioni non concordate. Condividendo quanto dichiarato dalla relatrice, auspica che i successivi provvedimenti preannunciati interessino anche le zone che, pur

non essendo considerate focolai di contagio, registrano tuttavia casi di malattia e che, per questo, subiscono le conseguenze negative dei provvedimenti restrittivi, imposti dalle autorità competenti o adottati volontariamente, per arginare la diffusione del *virus*.

Walter RIZZETTO (FdI), preannunciando il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice, si unisce all'auspicio che i successivi provvedimenti di ristoro e di mitigazione delle conseguenze negative dell'emergenza interessino anche le zone che registrano casi sporadici di contagio. Ritiene poi necessario acquisire certezze sulle modalità di individuazione di tali zone, se su base regionale o, come sarebbe preferibile, in base alla vicinanza con le cosiddette « zone rosse », sia pure situate in regioni diverse. Occorre anche considerare che tali provvedimenti dovranno avere un respiro ampio, non limitato al periodo dell'emergenza sanitaria, in quanto le conseguenze socio-economiche dell'epidemia, purtroppo, si protrarranno nel tempo. Infine, alla luce delle polemiche che, sia pure velatamente, hanno diviso il Governo dalle autorità locali che hanno inteso adottare propri provvedimenti per

fronteggiare l'emergenza, auspica un approccio più organico e collaborativo tra tutte le parti interessate.

Paolo ZANGRILLO (FI), nel presupposto, messo in luce dalla relatrice, che il decreto-legge in esame costituisce la cornice giuridica necessaria ai successivi interventi normativi, preannuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice. Gli preme, tuttavia, sottolineare la necessità che il Governo avvii una continua e efficace interlocuzione con i presidenti delle Regioni su tutti gli aspetti che, direttamente e indirettamente, risultano toccati dall'emergenza sanitaria. Rileva, infine, che l'opposizione ha scelto di adottare un atteggiamento di apertura e di dialogo con la maggioranza e il Governo, al quale si augura corrisponda un analogo atteggiamento, scevro da polemiche e divisioni inutili e controproducenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 18.30.

ALLEGATO

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2402 Governo).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2402 Governo, di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

condivisa la finalità del provvedimento di fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica nel Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nonché dall'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

preso atto che il decreto-legge costituisce la cornice giuridica entro la quale saranno inquadrare le misure concrete da adottare con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che, per quanto riguarda le fattispecie più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione, l'articolo 1 prevede, tra le misure che

possono essere adottate, la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (comma 2, lettera *g*); la chiusura o la limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali, di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, specificamente individuati (comma 2, lettera *k*); la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (comma 2, lettera *n*); la sospensione o la limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di tali comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	69
DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	87

SEDE REFERENTE

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 19.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che il deputato Nicola Stumpo entra a far parte della Commissione.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, avverte che è stato richiesto che la

pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che alle ore 15 di oggi è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative al disegno di legge in esame. Avverte che sono state presentate 54 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Fa presente, altresì, che prima della seduta sono stati ritirati l'emendamento Ferro 3.6 e l'articolo aggiuntivo Gelmini 3.01.

In merito alle proposte emendative presentate, evidenzia che i gruppi di maggioranza non hanno presentato proposte emendative e che, in qualità di relatrice, ha provveduto a presentare cinque proposte emendative volte, in generale, ad apportare correzioni al testo del decreto-legge. Per quanto riguarda l'emendamento 3.17, fa presente che esso corrisponde ad un'istanza condivisa, concernente il personale militare delle Forze armate impiegato con provvedimento dei Prefetti territorialmente competenti per assicurare l'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

In merito alle altre proposte emendative presentate, rileva che alcune di esse attengono ad aspetti sui quali il Governo sta già intervenendo, sia attraverso uno specifico decreto-legge contenente misure a sostegno delle imprese e dei cittadini residenti nei territori colpiti dall'emergenza epidemiologica sia con decreti del presidente del Consiglio. Quanto alle proposte emendative che vertono specificamente sulla materia sanitaria, pur ritenendo molte di esse condivisibili nel merito, ricorda che il decreto-legge in esame rappresenta una cornice giuridica che stabilisce i casi in cui possono trovare applicazione determinate misure che saranno poi declinate negli appositi provvedimenti che saranno adottati con riferimento alle situazioni concrete.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.42, 3.16, 3.17, 3.18 e 4.3 e invita al ritiro i presentatori di tutte le restanti proposte emendative, precisando che altrimenti il parere è da ritenersi contrario.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello della relatrice su tutte le proposte emendative. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti 1.42, 3.16, 3.17, 3.18 e 4.3 della relatrice.

Marialucia LOREFICE, *presidente* e relatrice, nell'illustrare il proprio emendamento 1.42, evidenzia che esso è volto a superare una terminologia datata, facendo riferimento alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione anziché alle scuole di ogni ordine e grado.

La Commissione approva l'emendamento 1.42 della relatrice (*vedi allegato 2*); respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Bagnasco 1.1 e Locatelli 1.12.

Marcello GEMMATO (FDI), nell'illustrare l'emendamento 1.39 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto ad escludere i concorsi per l'assunzione di perso-

nale sanitario dalla previsione della sospensione delle procedure concorsuali prevista dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione della crescente necessità di tale personale per fare fronte all'emergenza epidemiologica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 1.39 e Foti 1.14.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento 1.19 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a consentire, nelle regioni colpite dall'emergenza, il rilascio da parte dei medici di assistenza primaria dei certificati di attestazione della malattia anche per via telefonica, al fine di evitare che il paziente malato si rechi dal medico e viceversa, riducendo così il rischio di contagio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.19 e 1.20 e Gemmato 1.40.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento 1.22 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a garantire la dotazione a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture ospedaliere dei necessari dispositivi di protezione individuale, al fine di ridurre il rischio di contagio e di consentire agli stessi operatori di continuare a svolgere la propria attività in modo sicuro.

Massimo Enrico BARONI (M5S) fa presente che l'argomento dell'emendamento Bellucci 1.22 è stato oggetto di discussione anche all'interno del proprio gruppo parlamentare.

In proposito, fa presente che la previsione contenuta nell'emendamento in esame, che condivide, farà parte di un provvedimento di prossima emanazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.22, Bond 1.2 e Mandelli 1.3.

Dario BOND (FI), nell'illustrare l'emendamento 1.4 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a garantire la disinfezione delle ambulanze coinvolte nel trasporto delle persone su cui sono eseguiti i tamponi per la ricerca del COVID-19. Auspica che tale disposizione possa trovare attuazione in un apposito provvedimento amministrativo in caso di reiezione del suo emendamento 1.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bond 1.4, Mandelli 1.5 e Novelli 1.6.

Rossana BOLDI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento 1.13 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a focalizzare l'esigenza relativa alle assunzioni straordinarie di personale sanitario.

Elena CARNEVALI (PD), auspicando che si possa procedere al più presto all'attuazione della previsione che fissa al 15 per cento il tetto per l'incremento del personale sanitario nelle regioni, evidenzia come il provvedimento in esame non sia la sede idonea per affrontare misure diverse da quelle della gestione e del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Commissione respinge l'emendamento Boldi 1.13.

Jacopo MORRONE (LEGA), nell'illustrare l'emendamento 1.16 a sua prima firma, evidenzia come la polizia penitenziaria sia ad oggi sfornita dei necessari dispositivi di protezione individuale.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, fa presente che anche l'oggetto dell'emendamento Morrone 1.16 sarà trattato un provvedimento governativo di prossima emanazione.

La Commissione respinge l'emendamento Morrone 1.16.

Jacopo MORRONE (LEGA), nell'illustrare l'emendamento 1.18 a sua prima

firma, evidenzia che esso è volto a garantire la dotazione di dispositivi di protezione individuale al personale in servizio presso gli uffici giudiziari e la limitazione dell'accesso agli stessi.

La Commissione respinge l'emendamento 1.18 Morrone.

Marcello GEMMATO (FDI), nell'illustrare l'emendamento 1.41 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto ad identificare quali servizi pubblici essenziali devono essere resi dai medici, dai farmacisti e da ogni altro operatore sanitario, segnalando che nell'attuale fase di emergenza spesso si verifica una sovrapposizione delle figure chiamate ad intervenire.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 1.41 e Baldini 1.28.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Ferro 1.35, di cui è cofirmataria, evidenzia che esso è volto a tutelare le Forze di polizia e le Forze armate, che sono anch'esse in prima linea nel contrasto all'emergenza in corso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 1.35 e Rizzetto 1.9, sottoscritto dalla deputata Bellucci.

Roberto NOVELLI (FI), nell'illustrare l'emendamento 2.4 a sua prima firma, evidenzia che anch'esso, come alcune proposte emendative precedentemente esaminate, è volto a garantire agli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Novelli 2.4, D'Attis 2.5, Mandelli 2.7, Bagnasco 2.1 e Bond 2.2.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sull'emendamento Bagnasco 2.3, fa presente che le attività previste da tale proposta emendativa, così come quelle previ-

ste dall'emendamento Bagnasco 2.1, testé respinto, sono già state avviate nei territori colpiti dall'emergenza.

Roberto BAGNASCO (FI), replicando alla deputata Carnevali, fa presente che quanto da lei affermato è vero solo in parte e che con gli emendamenti 2.1 e 2.3, a sua prima firma, intende fare in modo che le attività in essi previste siano disciplinate in via generale, a livello nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Bagnasco 2.3.

Giuseppina VERSACE (FI), nell'illustrare l'emendamento 2.6 a sua prima firma, evidenzia che esso ha lo scopo di assicurare che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riservi quotidianamente nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale spazi di informazione sanitaria e di comunicazione sulle corrette pratiche di prevenzione, trasmesse anche nella lingua dei segni. In proposito, fa presente che per le persone con disabilità risulta difficoltoso accedere alle corrette informazioni sanitarie relative all'emergenza in corso.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA, replicando all'onorevole Versace, fa presente che è in via di definizione un accordo con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, volto a veicolare una campagna di informazione maggiormente incisiva. Ricorda, peraltro, che già oggi il Ministero della salute ha predisposto una campagna informativa relativa ai rischi e alla prevenzione del COVID-19.

Giuseppina VERSACE (FI) ribadisce che è necessario che le campagne di informazione ufficiali siano divulgate anche attraverso sottotitoli e lingua dei segni.

Marcello GEMMATO (FDI) sottoscrive l'emendamento Versace 2.6.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottoscrive l'emendamento Versace 2.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Versace 2.6 e Mazzetti 2.8.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Zoffili 2.9, di cui è cofimataria, auspica una riflessione del Governo sulla questione posta dalla proposta emendativa, ritenendo necessario attivare la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, della Convenzione esecutiva dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, a tutela della salute dei cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Zoffili 2.9.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 2.10, di cui è cofirmataria, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 2.10.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra il suo emendamento 2.12, facendo notare che tale proposta emendativa mira all'assunzione di nuovo personale sanitario per far fronte all'emergenza epidemiologica.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 2.12.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra il suo emendamento 2.15, auspicandone l'approvazione.

Vito DE FILIPPO (IV) ritiene superfluo prevedere con legge quanto disposto dalla proposta emendativa in esame, trattandosi di attività che è già possibile svolgere sulla base della normativa vigente.

Marcello GEMMATO (FDI) precisa che lo scopo del suo emendamento 2.15 è di estendere l'utilizzo del sistema InluNet all'epidemia da COVID-19, prorogando i limiti temporali attualmente esistenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gemmato 2.15 e l'articolo aggiuntivo Germanà 2.02.

Andrea CECCONI (MISTO-MAIE) illustra l'articolo aggiuntivo Fioramonti 2.01, di cui è cofirmatario, ritenendo necessario prevedere un'applicazione generalizzata del lavoro agile.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, fa notare che la possibilità di fare ricorso al lavoro agile è già contemplata nel decreto-legge in esame e che tale tema è ulteriormente trattato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio scorso.

Andrea CECCONI (MISTO-MAIE) precisa che lo scopo dell'articolo aggiuntivo 2.01 è di prevedere l'applicazione del lavoro agile su tutto il territorio nazionale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fioramonti 2.01.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra il suo articolo aggiuntivo 2.03, facendo notare che esso mira a prevedere un incremento del personale sanitario, contemplando altresì misure in materia di formazione del personale, indennità di rischio e messa a disposizione di strumenti di protezione individuale.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, comunica che i deputati Bagnasco e Versace sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Bellucci 2.03.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bellucci 2.03.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Montaruli 2.07, di cui è cofirmataria, volto a prevedere sanzioni nei confronti di chi, con un comportamento che definisce vergognoso, infrange il divieto di vendita di beni di prima necessità a prezzi superiori a quelli in commercio.

Roberto BAGNASCO (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Montaruli 2.07.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Montaruli 2.07.

Approva, quindi, l'emendamento 3.16 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.17, facendo notare che esso, tra l'altro, recepisce una condizione prevista nel parere favorevole espresso dalla IV Commissione, appena pervenuto.

La Commissione approva l'emendamento 3.17 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) illustra il suo emendamento 3.4, rilevando la necessità di prevedere appositi dispositivi di protezione individuale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato in operazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fa notare che tale proposta emendativa, come il suo successivo emendamento 3.3, che affronta analoga questione, meriterebbero un'adeguata riflessione.

Ricorda, peraltro, che in relazione a tali questioni la IV Commissione ha posto una condizione nell'ambito del suo parere.

Elena CARNEVALI (PD) ritiene che la questione posta dagli emendamenti in discussione sia meritevole di approfondimento.

Enrico BORGHI (PD), giudicando rilevante la questione testé posta, invita i presentatori dell'emendamento a ritirarlo in vista di ulteriori approfondimenti da svolgere per l'esame in Assemblea.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, ritiene che la questione possa essere approfondita, anche mediante l'interlocuzione con i Ministeri competenti, in vista dell'esame in Assemblea, considerata anche la condizione espressa nel parere della IV Commissione.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel ritenere condivisibile la finalità dell'emendamento Ferrari 3.4, auspica che tali interventi trovino spazio nell'ambito dei provvedimenti governativi di prossima emanazione.

Roberto BAGNASCO (FI) sottoscrive l'emendamento Ferrari 3.4.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), nel prendere atto della disponibilità di approfondire il tema in vista dell'esame in Assemblea, ritira i suoi emendamenti 3.4 e 3.3.

La Commissione approva l'emendamento 3.18 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.) illustra il suo emendamento 3.1, che reca una clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, rivolgendosi al deputato Schullian, fa notare che in casi eccezionali, caratterizzati da emergenze epidemiologiche, è necessario prevedere una cabina di regia unitaria attraverso disposizioni di legge statali valevoli anche per le regioni speciali e per le province autonome.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), precisa che il suo emendamento 3.1 si limita a prevedere una mera norma di coordinamento rispetto a quanto previsto, ad esempio, in un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri emanata nella stessa materia, al fine di evitare incertezze sulle competenze. Accoglie, in ogni caso, la richiesta di ritirare l'emendamento in esame.

Roberto BAGNASCO (FI) illustra il suo articolo aggiuntivo 3.03 auspicandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bagnasco 3.03.

Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Boldi 3.04, ritiene necessario prevedere, attraverso appositi provvedimenti, adeguate misure al fine di evitare la vendita di prodotti a prezzi troppo elevati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Boldi 3.04 e Versace 3.02.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) illustra l'articolo aggiuntivo Zoffili 3.05, di cui è cofirmataria, auspicando su di esso una riflessione in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zoffili 3.05.

Rossana BOLDI (LEGA) illustra il suo articolo aggiuntivo 3.06, auspicandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Boldi 3.06 e l'emendamento Bond 4.1.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Rampelli 4.2, di cui è cofirmataria, auspicandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 4.2.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Rampelli 4.4, di cui è cofirmataria, auspicandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 4.4. Approva, quindi, l'emendamento 4.3 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Marcello GEMMATO (FDI) segnala un aspetto problematico relativo alla formulazione del testo del decreto-legge, rilevando che in molte parti di esso ci si riferisce al « COVID-19 » come al virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica mentre tale espressione corrisponde

alla malattia causata dal virus SARS-CoV-2.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative.

Avverte, quindi, che sul testo del disegno di legge sono pervenuti, oltre al parere del Comitato per la legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni II, VII, VIII, IX, X e XI, i pareri favorevoli, con osservazione, della I Commissione e della XIV Commissione, e il parere favorevole, con condizioni, della IV Commissione. La V Commissione esprimerà il proprio parere direttamente in Assemblea, mentre la Commissione per le questioni regionali non esprimerà il parere.

Ricorda che una delle condizioni espresse dalla Commissione Difesa corrisponde al proprio emendamento 3.17, che è stato approvato dalla Commissione, mentre l'altra condizione investe un tema, oggetto anche degli emendamenti Ferrari 3.4 e 3.3, che sarà approfondito in vista del esame in Assemblea.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) segnala che anche l'emendamento Ferro 1.35, di cui è cofirmataria, respinto dalla Commissione, ha come oggetto i dispositivi di protezione individuale per il personale appartenente alle Forze di polizia e alle Forze armate, rilevando quindi che anche tale proposta emendativa meriterebbe di essere approfondita, così com'è avvenuto per gli emendamenti Ferrari 3.4 e 3.3.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, precisa che l'emendamento Ferro 1.35 è stato esaminato prima che fosse trasmesso il parere della Commissione Difesa contenente una condizione relativa ai dispositivi di protezione individuale per il personale appartenente alle Forze di polizia e alle Forze armate, alla luce della quale è stata ravvisata l'opportunità di svolgere un approfondimento.

Propone, quindi, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, le seguenti correzioni di forma, riferite agli articoli del decreto-legge, al fine di migliorare la stesura del testo del provvedimento:

all'articolo 1, comma 2, alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento»;

alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»;

alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area»;

all'articolo 2, comma 1, le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi»;

all'articolo 3: al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti» e la parola: «sola» è soppressa;

al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: «21-quater» è soppresso il segno d'interpunzione: « , »;

all'articolo 4: al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,»;

al comma 2, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo la parola: «apportare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma della relatrice.

Delibera, quindi, di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea e di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.35.

ALLEGATO 1

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche *con le seguenti:* e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

1. 42. La Relatrice.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La disposizione di cui al precedente periodo riguarda tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché tutte le istituzioni della formazione superiore e le università statali e non statali.

1. 1. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) sospensione dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali per anziani con malattie cronico degenerative e persone con disabilità.

1. 12. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per il personale sanitario.

1. 39. Gemmato, Ciaburro.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) blocco dei prezzi dei prodotti igienizzanti, che non potranno in alcun caso superare il costo dei singoli prodotti alla data del 31 gennaio 2020.

1. 14. Foti, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) previsione della possibilità di rilascio da parte dei medici di assistenza primaria dei certificati di attestazione malattia con accertamento per via telefonica nelle Regioni interessate dai provvedimenti di cui alla presente legge, anche ai sensi dell'articolo 54 del codice penale.

1. 19. Bellucci, Foti, Ciaburro.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) sostituzione immediata dei medici di assistenza primaria sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva.

1. 20. Bellucci, Foti.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) fornitura di dispositivi di protezione individuale agli esercizi commerciali di cui alla lettera j).

1. 40. Gemmato, Ciaburro.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) dotazione a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture ospedaliere dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente.

1. 22. Bellucci, Foti, Ciaburro.

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) previsione di una intensificazione delle procedure di disinfezione quotidiana dei treni regionali e dei mezzi di trasporto pubblico locale.

1. 2. Bond, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Brambilla.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) previsione della fornitura di specifici dispositivi di protezione individuali (DPI) allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del COVID-19.

Conseguentemente, al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 4, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni.

1. 3. Mandelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) previsione, in accordo con le strutture sanitarie locali delle aree rientranti nei comuni di cui all'articolo 1 comma 1, di un piano capillare per la pulizia e disinfezione delle cellule sanitarie delle ambulanze coinvolte nel trasporto delle persone su cui sono eseguiti i tamponi per la ricerca del COVID-19, nonché per la sanificazione delle aree di arrivo delle ambulanze.

1. 4. Bond, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Versace, Brambilla.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) regolamentazione e disciplina dei servizi pubblici essenziali resi dai medici, dai farmacisti e da ogni altro operatore sanitario, per garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica.

1. 5. Mandelli, Bond, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Brambilla.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente;

o-bis) sospensione immediata delle esecuzioni degli sfratti con l'ausilio della forza pubblica, nonché delle esecuzioni forzose degli espropri a seguito di pignoramento da parte di istituti di credito.

1. 6. Novelli, Bond, Bagnasco, Versace, Mugnai, Brambilla.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) assunzioni straordinarie di personale sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente.

1. 13. Boldi, Foscolo, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) limitazione dell'accesso agli istituti penitenziari e dotazione per il personale della Polizia Penitenziaria di dispositivi di protezione individuale e gel antisettico.

1. 16. Morrone, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari e dotazione per il personale in servizio presso i medesimi uffici di dispositivi di protezione individuale e gel antisettico.

1. 18. Morrone, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) regolamentazione e disciplina dei servizi pubblici essenziali resi dai medici, dai farmacisti e da ogni altro operatore sanitario.

1. 41. Gemmato, Ciaburro.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) previsione al fine di contenere la speculazione commerciale correlata all'emergenza e garantire adeguata sicurezza ai cittadini, dell'istituzione di cellule sanitarie mobili sul territorio nazionale, presso le quali attuare la distribuzione gratuita di mascherine e disinfettante e altri presidi sanitari di contenimento del COVID-19.

1. 28. Baldini, Bellucci.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) dotazione di tutti gli agenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e, in particolare, degli agenti impiegati per assicurare l'esecuzione delle misure di cui alla presente legge, dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente.

1. 35. Ferro, Deidda, Galantino, Bellucci, Ciaburro.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. È fatto obbligo di installare distributori di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani sui mezzi di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico via terra e via acqua.

2-ter. Gli organi competenti hanno l'obbligo di predisporre la disinfezione giornaliera dei mezzi di trasporto ferroviario e dei mezzi di trasporto pubblico via terra e via acqua.

1. 9. Rizzetto, Zucconi, Bellucci.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e in particolare di mascherine classificate Ffp2 o Ffp3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le regioni possono provvedere all'approvvigionamento dei dispositivi di cui al periodo precedente anche in deroga alle normali procedure di acquisto.

1-ter. Le risorse di cui al comma *1-bis*, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari ad euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 2. 4.** Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, è vincolata all'acquisto di idonei dispositivi di protezione individuali e ulteriori materiali e sistemi di protezione per il personale medico e sanitario, nonché a tutte le iniziative volte a consentire una complessiva più elevata tutela dei medici e sanitari in particolare quelli ospedalieri maggiormente coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1-*ter*. Per i suddetti dispositivi di protezione a favore dei medici di medicina generale, le risorse necessarie sono momentaneamente individuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

- 2. 5.** D'Attis, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Mugnai, Brambilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un

caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del COVID-19.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1 e 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni.

- 2. 7.** Mandelli, Bagnasco, Bond, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le autorità competenti provvedono, in particolare nelle aree maggiormente interessate dal contagio di cui al presente decreto, alla installazione di tende ed altre strutture removibili attrezzate all'esterno dei principali ospedali e ai pronto soccorso al fine di gestire al meglio le emergenze, per la raccolta dei tamponi di controllo, nonché per consentire il *triage* pre-ospedaliero alle persone in arrivo alle strutture ospedaliere e ai pronto soccorso con sintomi compatibili con la sindrome da virus COVID-19.

- 2. 1.** Bagnasco, Gelmini, Bond, Novelli, Versace, Mugnai, Brambilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministero della salute predispone e trasmette a tutte le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria territorialmente competente, nonché ai responsabili territoriali del « numero verde » laddove attivato, un protocollo unico relativo all'eventuale questionario nonché alle istruzioni e alle informazioni alla popolazione. Per l'implementazione di detti servizi è assegnata parte delle risorse di cui all'articolo 4.

- 2. 2.** Bond, Mugnai, Novelli, Bagnasco, Versace, Brambilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le autorità competenti, anche mediante interventi di razionalizzazione di aree, reparti e presidi sanitari esistenti,

individuano ulteriori spazi utili finalizzati alla terapia intensiva e alla gestione sanitaria dei soggetti contagiati di cui al presente decreto.

- 2. 3.** Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Mugnai, Brambilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura per tutta la durata dell'emergenza, che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, riserva quotidianamente nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale spazi di informazione sanitaria e di comunicazione sulle corrette pratiche di prevenzione, trasmesse anche nella lingua dei segni.

- 2. 6.** Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Brambilla, Ciaburro, Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le autorità competenti attuano ulteriori e più stringenti misure di monitoraggio, contenimento e gestione dell'emergenza nei comuni che presentano una più elevata presenza di soggetti provenienti da aree a maggior rischio epidemiologico. Le suddette ulteriori misure sono condivise e coordinate fra istituzioni italiane, i consolati interessati e le rappresentanze politiche e sociali locali, anche individuando una figura locale responsabile di suddetto coordinamento, quale Commissario straordinario per l'emergenza.

- 2. 8.** Mazzetti, Mugnai.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dell'esigenza, allo scopo di impedire l'ingresso nel territorio nazionale di persone provenienti da territori colpiti dall'infe-

zione da COVID-19, sono ripristinati i controlli alle frontiere terrestri, aeroportuali e marittime della Repubblica, attivando la procedura di cui all'articolo 2, comma 2 della Convenzione esecutiva dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

- 2. 9.** Zoffili, Formentini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Pannizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, predispongono un Piano nazionale di prevenzione per l'adozione di uniformi livelli di sicurezza e di misure di intensificazione dei controlli sanitari per l'individuazione del Sars-Cov-2 in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le università.

- 2. 10.** Lucaselli, Bellucci, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni, anche sottoposte a piano di rientro dai deficit sanitari, che manifestano l'esigenza di incrementare il personale sanitario per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzate ad avviare procedure di assunzione delle unità di personale con le qualifiche necessarie, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie di idonei ai concorsi pubblici vigenti, o nuove procedure concorsuali.

- 2. 12.** Gemmato, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della salute, con propri decreti, autorizza l'Istituto superiore di sanità a sottoporre il virus SARS-CoV-2 alla sorveglianza epidemiologica e virologica effettuata nell'ambito delle procedure afferenti al sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza InFluNet. La sorveglianza è effet-

tuata anche nelle settimane di monitoraggio non previste dal sistema Influnet e fino alla fine dell'epidemia da COVID-19.

2. 15. Gemmato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di attuazione delle misure di contenimento nei piccoli comuni)

1. Al fine di garantire ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, e al fine di consentire agli stessi comuni di individuare soggetti idonei in grado di poter stabilire una forma di connessione tra l'eventuale contagiato e la comunità, sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 35 milioni.

2. 02. Germanà, Bagnasco, Bond, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Possibilità di applicazione del lavoro agile su tutto il territorio nazionale)

1. Al fine di prevenire il rischio di un'ulteriore diffusione del virus COVID-19, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile, su richiesta del lavoratore, ad ogni rapporto di lavoro subordinato in atto su tutto il territorio nazionale, nella situazione di emergenza epidemiologica di cui al presente decreto, nel rispetto dei principi

dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

2. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

2. 01. Fioramonti, Cecconi, Nitti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizione per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale)

1. Per consentire lo svolgimento e l'applicazione di tutte le misure previste dal presente decreto, dalle circolari emanate dal Ministero della salute, dalle ordinanze concordate tra Ministero della salute e regione in cui insiste la struttura interessata dall'emergenza COVID-19 e dalle indicazioni a livello internazionale, quota parte dei finanziamenti di cui all'articolo 4 sono destinati a un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, compreso tra il 5 e il 10 per cento dell'attuale, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza COVID-19.

2. Per il personale di cui al comma 1 e per quello già operante e per le necessità legate all'emergenza è prevista una specifica indennità di rischio e una specifica e tempestiva formazione sulla materia, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornata in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio.

3. Per il personale di cui al comma 1 e per tutto il personale operante nelle strutture situate nelle zone ad alto rischio

e in quelle subito limitrofe è disposta la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adatti al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio.

2. 03. Bellucci, Foti, Bagnasco, Versace.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. È fatto divieto di vendita di beni di prima necessità ivi compresi prodotti igienizzanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prezzo superiore a quello in commercio alla data del 31 gennaio 2020.

2. A chi viola il divieto di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa fino a 250.000 euro.

3. Se per le modalità della condotta la violazione di cui al comma 1 costituisce, altresì reato, si applica la sanzione amministrativa fino a 500.000 euro.

4. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: « n. 11-octies) l'aver agito approfittando delle condizioni conseguenti una calamità naturale o emergenze epidemiologiche ».

2. 07. Montaruli, Gemmato, Bellucci, Ciaburro, Bagnasco.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza dei presidenti delle regioni con le seguenti: Conferenza delle regioni e delle province autonome.

3. 16. La Relatrice.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare

l'esecuzione delle misure di contenimento cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

3. 17. La Relatrice.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Allo scopo di permetterne l'impiego in condizioni di sicurezza, al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al corpo dei Vigili del Fuoco e alle polizie locali, impegnato in operazioni derivanti dalle misure di cui agli articoli 1 e 2 che implicino il dispiegamento in aree interessate dall'emergenza connessa al COVID-19, è assicurata la fornitura dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale.

3. 4. Ferrari, Morrone, Iezzi, Zoffili, Buisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Viviani, Bagnasco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Allo scopo di permetterne l'impiego in condizioni di sicurezza, al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, alle polizie locali, al corpo dei Vigili del Fuoco e alla protezione civile impegnato in operazioni che implicino a qualsiasi titolo il dispiegamento in aree interessate dall'emergenza connessa al COVID-19, è assicurata la fornitura dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale.

3. 3. Ferrari, Morrone, Iezzi, Zoffili, Buisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Viviani, Bagnasco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La Guardia di Finanza effettua controlli finalizzati ad accertare e sanzionare il rialzo anomalo dei prezzi dei beni alimentari e di consumo.

3. 6. Ferro, Bellucci, Ciaburro.

Al comma 6, premettere le parole: Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo.

3. 18. La Relatrice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. 1. Schullian, Gebhard, Plangger.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizione per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale)

1. Per consentire lo svolgimento e l'applicazione di tutte le misure previste dal presente decreto, dalle circolari emanate dal Ministero della salute, dalle Ordinanze concordate tra Ministero della salute e regione in cui insiste la struttura interessata dall'emergenza COVID-19 e dalle indicazioni a livello internazionale, quota parte dei finanziamenti di cui all'articolo 4, sono finalizzati a un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, compreso tra il 5 e il 10 per cento di quello operante alla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza COVID-19.

2. Per questo personale e per tutto quello già operante nei confronti e per le necessità legate all'emergenza è prevista poi una specifica indennità di rischio e una specifica e tempestiva formazione sulla materia, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornabile in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio.

3. Per il suddetto personale e per tutto quello operante nelle strutture si-

tuate nelle zone ad alto rischio e in quelle subito limitrofe, è altresì prevista la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 « Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro » adatti al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio.

Conseguentemente all'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 30 milioni;

b) sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede:

1) mediante riduzione di 20 milioni per il 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

2) mediante riduzione di 10 milioni per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 03. Bagnasco, Gelmini, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Prezzo massimo di cessione al pubblico di dispositivi di protezione individuale e presidi medico chirurgici)

1. I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, dei disinfettanti e delle sostanze germicide o battericide non possono superare, sino al 30 giugno 2020, quelli praticati al 30 novembre 2019.

2. Chiunque vende o pone in vendita i beni di cui al comma 1 a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila.

3. 04. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Materiale informativo per la prevenzione, accessibile anche per persone sorde o cieche)

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini una corretta informazione sui comportamenti da seguire per evitare la diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa nei limiti di 1 milione di euro per la realizzazione di materiale informativo in formato video e cartaceo.

2. Il materiale informativo in formato video deve essere accessibile anche per le persone sorde o affette da ipoacusia e, a tal fine, essere realizzato anche in Lingua dei Segni Italiana. Il materiale informativo in formato cartaceo deve essere accessibile anche per le persone cieche e, a tal fine, realizzato anche in Codice Braille Italiano.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 02. Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Novelli, Brambilla.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 501-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 501-ter. (Manovre speculative su merci in occasione di calamità naturali o emergenze sanitarie) – 1. Se i fatti di cui all'articolo 501-bis sono commessi approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali o ad emergenze sanitarie la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 4.000 ad euro 50.000 ».

2. All'articolo 380 del codice di procedura penale dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) delitto di Manovre speculative su merci in occasione di calamità naturali o emergenze sanitarie di cui all'articolo 501-ter del codice penale. »

3. 01. Gelmini, Bagnasco, Bond, D'Attis, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti)

1. Gli ospedali, le strutture sanitarie e sociosanitarie, le scuole di ogni ordine e grado, le università, i treni e gli aerei devono dotarsi di appositi dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti per la pulizia delle mani, in numero adeguato al numero degli utenti che li frequentano, utilizzabili gratuitamente da parte dei medesimi utenti.

2. Le soluzioni idroalcoliche igienizzanti di cui al comma 1 devono contenere una percentuale di alcol pari almeno all'80 per cento.

3. Le istruzioni per il corretto utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, corredate di illustrazioni esplicative e tradotte nelle principali lingue, devono essere esposte accanto ai dispositivi stessi.

4. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alle spese relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi di cui al medesimo comma 1 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.

3. 05. Zoffili, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Fondo per garantire l'approvvigionamento dei beni essenziali per la gestione dell'emergenza)

1. Al fine di garantire l'approvvigionamento da parte delle regioni e degli enti interessati dei dispositivi di protezione individuale, dei presidi medico chirurgici e degli altri beni necessari per la gestione e il contenimento dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. 06. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni;

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede:

1) mediante riduzione di 20 milioni per il 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

2) mediante riduzione di 10 milioni per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1. Bond, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario, anche in deroga alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di pronta disponibilità, reperibilità e fabbisogno di personale necessario.

4. 2. Rampelli, Bellucci, Foti, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire una gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata ad un proporzionato au-

mento dei posti letto dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive delle strutture sanitarie delle Regioni in cui sono adottate le misure di cui all'articolo 1 o, comunque, individuate dal Ministero della Salute.

4. 4. Rampelli, Bellucci, Ciaburro.

Al comma 2, sostituire le parole: all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 *con le seguenti:* all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. 3. La Relatrice.

ALLEGATO 2

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche *con le seguenti:* e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

1. 42. La Relatrice.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza dei presidenti delle regioni *con le seguenti:* Conferenza delle regioni e delle province autonome.

3. 16. La Relatrice.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale delle Forze

armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

3. 17. La Relatrice.

Al comma 6, premettere le parole: Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,.

3. 18. La Relatrice.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 *con le seguenti:* di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. 3. La Relatrice.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi (ASSICA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (atto n. 159)

88

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi (ASSICA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (atto n. 159).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	89
ALLEGATO (<i>Parere espresso dalla Commissione</i>)	92

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza della vicepresidente Marina BERLINGHIERI.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *presidente e relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6, che reca una serie di misure urgenti per fronteggiare l'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto il provvedimento sarà esaminato dall'Assemblea già nella seduta di domani.

Ricorda che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Il provvedimento in esame, che si compone di cinque articoli, adotta misure necessarie al contrasto e al contenimento della diffusione del predetto virus.

In particolare, l'articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica prevedendo che, nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva al predetto virus almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei comuni o nelle aree in cui vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del suddetto virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Tali misure possono, tra l'altro, riguardare: il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui ivi presenti; il divieto di accesso al comune o all'area interessata; la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione, anche di carattere culturale,

ludico, sportivo e religioso; la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; la sospensione dei viaggi d'istruzione; la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale; l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; la previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio; la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali; la limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale; la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile. Si tratta di misure che sono giustificate da ragioni di sanità pubblica e rispondono a una logica di proporzionalità rispetto all'evoluzione della emergenza sanitaria in atto.

Osserva che, ai sensi dell'articolo 2, possono essere adottate ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza. Fa inoltre presente che l'articolo 3 disciplina l'attuazione delle misure di contenimento recate dall'articolo 1, mentre gli

articoli 4 e 5 recano rispettivamente le disposizioni finanziarie e per l'entrata in vigore.

Segnala che il Consiglio dell'Unione europea, che si è riunito il 13 febbraio per fare il punto sulle implicazioni della propagazione dei casi di COVID-19 nell'uomo, ha, tra l'altro, rilevato l'opportunità che gli Stati membri procedano insieme, in collaborazione con la Commissione europea, in modo proporzionato e adeguato, conformemente alle raccomandazioni dell'OMS e ai pareri del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Ricorda, inoltre, che nella giornata di ieri la Commissione europea ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti del valore di 232 milioni di euro al fine di migliorare la prevenzione e il contenimento del virus a livello globale.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Augusta MONTARULI (FDI), nel ritenere opportuno che la Commissione si esprima sul provvedimento in esame, annuncia il voto favorevole del suo gruppo. Rileva l'opportunità che nella proposta di parere sia richiamata l'esigenza di adottare iniziative nelle competenti sedi europee per l'attivazione dei meccanismi di aiuto ai territori colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso la richiesta di intervento del Fondo di solidarietà europeo.

Alex BAZZARO (LEGA) si associa a quanto proposto dalla deputata Montaruli ed esprime apprezzamento per la tempestività con la quale il provvedimento si avvia a completare il suo iter. Auspica, inoltre, che durante l'esame in Assemblea possano essere accolte eventuali proposte emendative che ne migliorino la portata, nonché che cessino le polemiche di questi giorni tra il Governo e le regioni in merito all'emergenza sanitaria in corso. Crede che, di fronte a questo decreto-legge e per la materia di cui si occupa, debba cessare ogni strumentale polemica ritenendo, al contrario, che debbano essere sottolineati

il fattivo apporto e la piena collaborazione da parte di tutte le regioni del Nord, colpite da questa emergenza, nell'affrontare la situazione.

Preannuncia, quindi, che il suo gruppo voterà favorevolmente. Reputa, inoltre, che, superata questa prima emergenza, sia opportuna una discussione con i partner europei riguardante i confini nazionali, anche in considerazione delle decisioni assunte da alcuni Stati membri.

Cristina ROSSELLO (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Sottolinea l'opportunità che le risorse stanziare per le zone colpite dall'emergenza epidemiologica non siano considerate ai fini del deficit, auspicando peraltro che tale posizione possa essere rappresentata dal Presidente del Consiglio dei ministri alle istituzioni dell'Unione europea.

Maria Edera SPADONI (M5S), in replica al deputato Bazzaro, fa presente che le polemiche tra Governo e regioni, a cui ha fatto riferimento, sembrerebbero superate da quanto si apprende da alcune

agenzie di stampa. Coglie, peraltro, l'occasione per esprimere il suo apprezzamento per le determinazioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, grazie all'apporto di tutti i gruppi, al fine di consentire l'esame del provvedimento in Assemblea già nella seduta di domani. Auspica che tale spirito di collaborazione possa proseguire nel corso dell'esame in Assemblea. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *presidente e relatrice*, apprezzando lo spirito di collaborazione che tutti i deputati hanno voluto manifestare, ritiene le richieste delle deputate Montaruli e Rossello meritevoli di accoglimento e comunica che saranno accolte nella sua proposta di parere sotto forma di osservazione. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 18.45.

ALLEGATO

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo.**PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2402 Governo, di conversione in legge del DL 6/2020 recante: « Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

considerato che il provvedimento adotta una serie di misure necessarie al contrasto e al contenimento della diffusione del predetto virus, giustificate da ragioni di sanità pubblica e che rispondono a una logica di proporzionalità rispetto all'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto;

apprezzato che la Commissione europea, nella giornata di ieri, ha annunciato

aiuti per un valore di 232 milioni di euro per migliorare la prevenzione e il contenimento del virus a livello globale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di adottare iniziative nelle competenti sedi europee per l'attivazione dei meccanismi di aiuto ai territori colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso la richiesta di intervento del Fondo di solidarietà europeo e l'esclusione delle spese riguardanti l'emergenza ai fini del rispetto delle regole del *deficit*.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	93
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Seguito dell'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) .	93
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	98

Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza del presidente PUGLIA. — Interviene per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Presidente, dott. Pasquale Tridico, accompagnato dal Direttore centrale presidente e organi collegiali, dott. Vito La Monica.

La seduta comincia alle 11.48.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Martedì 25 febbraio 2020.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.

Seguito dell'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Tridico e il dottor La Monica per la loro

disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione.

Ricorda che la seduta odierna costituisce la logica prosecuzione dell'audizione svolta il 14 gennaio scorso.

Nel corso di tale seduta non era stato possibile affrontare tutti i temi sollevati. È stata quindi trasmessa al presidente Tridico, nei giorni scorsi, una ricognizione delle domande che, per motivi di tempo, erano rimaste inevase, integrata da ulteriori quesiti che i membri della Commissione hanno voluto porre e che verranno pubblicati sulla pagina web della Commissione.

Dà quindi la parola al presidente Tridico per il suo intervento.

Il presidente TRIDICO sottolinea che l'audizione odierna verte su una pluralità di temi che riflettono l'importanza e l'eterogeneità dei compiti che l'ordinamento attribuisce all'INPS. Fa presente che vi sono diversi quesiti che riguardano aspetti amministrativi dell'Istituto che presiede, per i quali si dichiara disponibile a dare riscontro con un rapporto sulla situazione amministrativa dell'INPS, pur sottolineando che l'Istituto ha autonomia amministrativa ed è soggetta a un sistema di vigilanza che coinvolge organi esterni e interni.

Con riferimento alla richiesta di valutazione sulle proposte che prevedono una maggiore flessibilità sull'età di pensionamento con conseguente riduzione dell'importo della prestazione, su cui sono in atto iniziative istituzionali, ritiene che una riforma che garantisca maggiore flessibilità nell'uscita per pensionamento dal mercato del lavoro sia improcrastinabile. Sottolinea la necessità di superare le età di pensionamento uguali per tutti i lavoratori, tenendo conto della gravosità del lavoro, ferma restando un'età minima di uscita. La riduzione dell'importo pensionistico sarà un effetto naturale, fermo restando il calcolo contributivo e i parametri relativi a quest'ultimo, giacché il lavoratore che usufruisce della flessibilità avrà un montante contributivo minore rispetto a quello che avrebbe avuto uscendo all'età prevista

a legislazione vigente. Modifiche atte a cambiare questo stato di cose richiederebbero risorse finanziarie aggiuntive, il cui stanziamento è prerogativa di altre istituzioni. Aggiunge che offrire ai lavoratori che svolgono mansioni più gravose la possibilità di andare in pensione in maniera flessibile sarebbe già un ottimo risultato.

Con riferimento alla richiesta di esprimere una posizione relativamente al diritto alla ricongiunzione, anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza n. 26039 del 2019, fa presente che l'Istituto ha preparato una relazione sul diritto alla ricongiunzione in cui è stata articolata la risposta a tale quesito, anticipando che la conclusione, anche sulla base di un parere dell'avvocatura, è quella di non mutare l'orientamento sino a oggi seguito dall'INPS, per cui la possibilità di ricongiunzione fra le casse e la gestione separata non è consentita per via della differente modalità di calcolo della prestazione pensionistica.

Rispetto alla richiesta di chiarire e circostanziare le disfunzionalità che hanno portato alla riorganizzazione e il relativo sistema di valutazione dei risultati, fa nuovamente riferimento al fatto che agli atti della Commissione sarà depositato uno specifico rapporto sulla situazione amministrativa dell'INPS. Evidenzia, in sintesi, che, nei mesi precedenti la riorganizzazione, ha analizzato a fondo le modalità di funzionamento dell'Istituto attraverso un costante confronto con tutti i soggetti interessati, lavoratori e soggetti istituzionali *in primis*. Si è dunque deciso di adottare un approccio cosiddetto « bottom-up », di riforma « dal basso », in modo tale da poter tenere in considerazione punti di vista che precedentemente non erano stati esaminati. Rappresenta che, in primo luogo, si è reso conto che il moltiplicarsi delle prestazioni che il legislatore ha posto in capo all'INPS ha fatto emergere l'esigenza di garantire risposte il più possibile concrete e tempestive su tutto il territorio, tenendo ben presente due obiettivi fondamentali: inclusione sociale e lotta alla povertà, che richiedevano un riequilibrio fra il centro e la periferia, nonché la

previsione di una funzione ad hoc per salvaguardare i principi di solidarietà. Ritiene che il modo in cui era conformata la struttura amministrativa rischiava di non rispondere più adeguatamente alle aspettative e ai bisogni della collettività in termini di disagio socio-economico, *digital divide* e innovazione. Accanto a indubbi punti di forza, erano presenti elementi di debolezza che hanno suggerito di gestire la complessità anche attraverso l'adeguamento dell'ordinamento delle funzioni istituzionali. Fa presente di aver dato luogo, quindi, a decine di incontri su temi specifici con dei gruppi di lavoro dedicati, denominati « cellule del cambiamento ». All'esito di tali incontri evidenzia di aver avviato, insieme con il direttore generale, un confronto diretto con i dirigenti dell'Istituto, divisi a loro volta in tre gruppi di lavoro, in modo tale da poter comparare le soluzioni proposte, selezionando quei punti di vista che apparivano maggiormente condivisi. I risultati sono poi stati sottoposti all'intero gruppo dirigente in una convention che si è svolta il 10 settembre 2019. Successivamente, rappresenta di essersi confrontato con il Consiglio di indirizzo e vigilanza e con il Collegio dei sindaci per avere un confronto rispettivamente sui temi di maggiore rilevanza strategica e sugli aspetti riguardanti i profili di legittimità amministrativa delle soluzioni proposte. Ritiene che il lavoro svolto permetterà di mettere a disposizione dell'INPS un prodotto maturo, in grado di assicurare la gestione efficace delle richieste, vecchie e nuove, che ci vengono poste dalla società. Rappresenta che l'Istituto si è difeso e ha vinto nelle sedi opportune nei confronti dei soggetti che hanno fatto ricorso rispetto alle scelte effettuate.

Con riferimento alla richiesta di fornire il testo della diffida legale all'Istituto conseguente alla determinazione n. 119 del 2019, unitamente a ogni elemento informativo e istruttorio all'uopo rilevante nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale, sottolinea che dalle informazioni in suo possesso risulta che tale documento sia stato

già inviato alla Commissione. Anche rispetto a tale quesito, fa presente di aver predisposto una nota per la Commissione in relazione alla diffida, rispetto alla quale evidenzia che il fabbisogno dell'Istituto in termini di dirigenti di prima fascia si attesta, per determina numero 16 del 17 aprile 2019, avallata dai ministeri vigilanti, in 43 posizioni di prima fascia. Con la nuova organizzazione (determina numero 119 del 25 ottobre) esistono 40 direzioni e due progetti di studio di prima fascia ereditati dalla precedente riorganizzazione che scadranno uno a febbraio 2020 e uno a giugno 2020. Nella precedente riorganizzazione del 2017 esistevano 36 direzioni e 6 progetti di studio di prima fascia più un posto funzione lasciato libero per prassi per il DG, per un totale di 43 posti di prima fascia. Le scelte fatte riguardano la necessità di adeguare la struttura organizzativa ai bisogni che sorgono dall'erogazione delle prestazioni in un contesto che cambia. Ulteriori elementi sono forniti nel già citato rapporto sulla situazione amministrativa dell'INPS con il quale intende fornire riscontro a tutti i quesiti legati all'amministrazione dell'Istituto. Rivendica di non aver applicato alla valutazione del personale alcun criterio riconducibile ad una diversa considerazione dei lavoratori in base all'aderenza a specifiche formazioni politiche.

Con riferimento alla richiesta di informazioni sull'implementazione del Progetto nazionale estratto conto dipendenti pubblici (Progetto ECO), come pure sullo stato dell'arte dei cosiddetti accordi di collaborazione con le amministrazioni pubbliche sui tempi per la definizione delle domande, che portano entrata contributiva all'INPS, ancora giacenti prima del subentro dell'INPS, sottolinea che, per quel che riguarda il Progetto ECO, quest'ultimo ha raggiunto risultati soddisfacenti riguardo a tutti gli obiettivi che persegue. Quanto all'obiettivo denominato di « completamento posizioni assicurative », risultano 5.928 posizioni assicurative « completate » in termini di memorizzazione e sistemazione. Tra comunicazioni di posta elettronica certificata inviate e risposte al fine

della sistemazione delle pubbliche amministrazioni, rappresenta che a oggi ne risultano 8.262. In generale, sottolinea che l'obiettivo in questione è stato raggiunto e superato. Quanto all'obiettivo consistente nella correzione di segnalazioni e anomalie presenti sulle varie posizioni assicurative, evidenzia che ne risultano completate a 49.000: 25.500 relative a dipendenti del Ministero della giustizia (MIG), 13.000 relative a dipendenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), circa 10.000 relative a posizioni dei dipendenti INPS ex INPDAP. Rappresenta che in merito all'obiettivo riguardante l'acquisizione di decreti ante subentro, risultano 3.600 decreti emanati da MIUR (relativamente a Roma, Milano e Napoli) e MIG e acquisiti per aggiornare le posizioni assicurative. Infine, quanto alla definizione di pratiche ante subentro, sono state definite circa 6.200 pratiche (1.300 relative a ricongiunzioni, 1.350 a riscatti, 3.500 a computi e 320 ad accrediti figurativi). Riguardo al 2020, cita i dati relativi al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e metà febbraio: con esclusivo riferimento all'ambito principale dello smaltimento delle domande ante subentro, sono stati completati poco meno di 2.000 provvedimenti, con circa 650 posizioni assicurative MIUR e MIG interessate e sistemate. Per quel che riguarda, infine, gli importi finora accertati nell'ambito del progetto tra computi con parziale riscatto, ricongiunzioni onerose e riscatti sottolinea che è stata raggiunta una cifra poco inferiore ai 10 milioni di euro. Nell'ambito del progetto ECO, inoltre, rappresenta che si svolgono altre iniziative di carattere formativo e informativo, quali i corsi di formazione sugli applicativi necessari per la sistemazione delle posizioni assicurative per gli operatori di 100 scuole di Roma (4 edizioni) e per 40 funzionari del MIG; sono previste ulteriori 2 edizioni per altre 50 scuole di Roma e 2 edizioni per 50 scuole di Napoli. Evidenzia che anche con riferimento a tale quesito ulteriori elementi verranno messi a disposizione della Commissione.

Rispetto alla richiesta di chiarimenti in merito all'annunciata intenzione di creare un fondo di previdenza complementare gestito dall'INPS, in merito alla quale dichiara di depositare agli atti della Commissione una articolata proposta, fa presente che l'istituzione di un Fondo integrativo pensionistico pubblico potrebbe costituire un ottimo strumento per colmare il differenziale fra reddito e pensione. Evidenzia che l'INPS potrebbe gestire direttamente un fondo complementare a contribuzione volontaria abbattendo le spese di amministrazione, con vantaggi per la fascia debole della popolazione. Ritiene che la contribuzione a tale fondo potrebbe essere agganciata al raggiungimento dei requisiti della pensione. Fa presente inoltre che tale innovazione permetterebbe di integrare la pensione pubblica in modo facoltativo, consentendo su base volontaria di trasferire fondi fra generazioni e di andare oltre il nesso fra salario e contribuzione finalizzata alla costruzione della prestazione pensionistica.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sullo stato di applicazione della circolare n. 6 del 2020 in materia di riscatto agevolato della laurea e ai dati richiesti circa le domande di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, la cosiddetta «pace contributiva» di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, fa presente che lascerà agli atti della Commissione una specifica nota sul riscatto della laurea e sulla pace contributiva.

Con riferimento alla valutazione tecnico-attuariale in merito alla quantificazione dell'onere per un eventuale ampliamento della facoltà *ex lege* da 5 a 10 anni di riscatto, fa presente che gli uffici competenti dell'Istituto non hanno effettuato una quantificazione in quanto non richiesta nell'ambito di un procedimento legislativo. Si rende disponibile a quantificazione degli oneri di un intervento del genere laddove venga richiesta nell'ambito di un *iter* legislativo.

Rispetto alla richiesta di valutare la proposta di Fratelli d'Italia di non concedere il reddito di cittadinanza a chi ha

avuto una condanna penale grave, evidenzia che la normativa sul reddito di cittadinanza, all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede, tra i requisiti per il riconoscimento del beneficio, la mancanza di condanne definitive per alcuni delitti intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta. Fa presente che l'INPS è tenuto ad applicare la legge e, di conseguenza, un soggetto, seppur condannato per un grave delitto, ha il diritto al beneficio se la condanna definitiva è intervenuta oltre dieci anni prima della domanda di Reddito di cittadinanza e se sussistono tutti gli altri requisiti. Eventuali modifiche alla normativa sul reddito di cittadinanza sono di competenza del legislatore. Di conseguenza, ritiene che non sarebbe corretto esprimersi su singole proposte. In linea di massima, fa presente che non è da escludere che possano esserci ragioni per escludere coloro che compiono determinati reati dal beneficio e, tuttavia, ribadisce che questo è compito del legislatore, aggiungendo che l'esclusione dal beneficio del reddito di cittadinanza per determinati delitti non era prevista riguardo a precedenti strumenti di lotta alla povertà, quali il Rei (Reddito di Inclusione) e il preesistente SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva).

Quanto alla richiesta di fornire i dati, divisi per provincia, dell'incrocio atteso tra domande e offerte di lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza, fa presente che la competenza in merito a questa domanda non è dell'INPS, ma dell'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL). L'Agenzia in questione ha evidenziato che su circa 530.000 beneficiari convocati dai centri per l'impiego, all'incirca 40.000 hanno firmato un contratto di lavoro dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza.

Con riferimento alle richieste di dati su « quota 100 », rappresenta che risponde alla stessa attraverso una nota che viene lasciato agli atti della Commissione.

Con riferimento agli interventi, anche in termini quantitativi, che si possono mettere in atto per fare diminuire una parte del concorso della fiscalità generale,

che ha superato i 100 miliardi, agli interventi di *welfare* erogati dall'INPS, sottolinea la necessità di precisare che questa domanda non dovrebbe essere posta all'INPS, poiché rientra nelle prerogative del legislatore. Per fornire elementi utili fa presente che lascia agli atti della Commissione una sintesi del bilancio dell'INPS. Ribadisce alcune risultanze del bilancio 2018 dell'INPS per inquadrare più correttamente le cifre alle quali si fa riferimento. Nel 2018, l'Istituto ha speso poco più di 318 miliardi di euro per prestazioni istituzionali. Di questa cifra, la parte prevalente, poco più di 266 miliardi di euro, è stata destinata al pagamento di rate di pensione, per la gran parte (211 miliardi) a carico delle gestioni previdenziali e per 50 miliardi a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). Evidenzia che circa 38 miliardi sono stati destinati al pagamento di prestazioni temporanee e altre prestazioni non riconducibili a rate di pensione e 14 miliardi per prestazioni diverse a carico di fondi o gestioni pensionistiche (quasi esclusivamente indennità di accompagnamento per invalidi civili). In termini percentuali del PIL, il totale delle spese istituzionali dell'INPS nel 2018 si è attestato al 18 per cento. Nel dettaglio, la spesa per rate di pensione ha di poco superato il 15 per cento del PIL, mentre la somma delle spese per prestazioni diverse a carico di fondi o gestioni pensionistiche e delle spese per prestazioni temporanee e altre prestazioni non ha raggiunto il 3 per cento del PIL. Quanto ai trasferimenti dal bilancio dello Stato quale finanziamento a copertura di oneri relativi alla GIAS, evidenzia che l'ammontare si attesta intorno ai 100 miliardi di euro. 72,7 miliardi sono relativi a oneri pensionistici, 17,8 miliardi a sgravi di oneri sociali e altre agevolazioni, 8 miliardi a mantenimento del salario, 5,8 a interventi a sostegno della famiglia e circa 2 miliardi per interventi diversi.

Infine, con riferimento al patrimonio immobiliare dell'Istituto, in merito al quale deposita un'apposita documentazione agli atti della Commissione, sottolinea

nea che le problematiche attualmente rilevate sono frutto di scelte normative che sono state effettuate all'inizio degli anni 2000 e che ritiene abbiano determinato rilevanti criticità per la gestione dell'INPS, che è obbligato dalla legge a vendere i propri immobili e, in attesa della loro dismissione, non ha la possibilità di valorizzarli.

Non essendoci altri interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

**Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
nel corso delle audizioni**

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti di Federcontribuenti dell'11 febbraio scorso, dell'audizione informale del Commissario straordinario di Enpapi del 18 febbraio scorso e nel corso della seduta odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.04.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
AVVERTENZA	99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza
del presidente Stefano VIGNAROLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 11.15 alle 11.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

S O M M A R I O

Esame della proposta di Regolamento interno (<i>Esame e rinvio</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di Regolamento interno</i>)	101
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative alla proposta di Regolamento interno</i>)	108

Martedì 25 febbraio 2020. – Presidenza della presidente PIARULLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Esame della proposta di Regolamento interno.
(*Esame e rinvio*).

La presidente PIARULLI, in qualità di relatore, illustra la proposta all'ordine del giorno. Fa presente che sono pervenute due proposte di modifica da parte del Gruppo Fratelli d'Italia.

Non essendovi richieste di intervento, si passa all'esame degli articoli.

L'onorevole DONZELLI (FDI) illustra due proposte di modifica, riferite rispettivamente agli articoli 4 e 13.

Intervengono su tali proposte di modifica i senatori NENCINI (IV-PSI), VE-

SCOVÌ (L-SP-PSd'Az), FEDELI (PD) e LA PIETRA (FdI), e il deputato DONZELLI (FDI).

La PRESIDENTE osserva che la proposta di modifica riguardante l'articolo 4 non è coerente con i criteri di nomina dei componenti, né con la legge istitutiva; quanto alla proposta riferita all'articolo 13, fa presente che è preferibile per i lavori di una Commissione d'inchiesta poter decidere caso per caso se adottare, accanto agli altri strumenti previsti dal Regolamento del Senato per la pubblicità dei lavori, anche la diretta *web*.

Dopo che sono intervenuti la senatrice NISINI (L-SP-PSd'Az) e i deputati MUGNAI (FI) e D'ARRANDO (M5S), la presidente PIARULLI rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO**(Testo illustrato nella seduta odierna)**

Titolo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 8 marzo 2019 n. 21 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2019, istitutiva della Commissione medesima. Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge istitutiva e resta in carica per il periodo indicato all'articolo 8 della medesima legge. Le norme e la procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione, e dei collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9, della legge istitutiva, secondo le modalità di cui all'articolo 22.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti

designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispose il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione.

3. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, gli atti di cui al comma 2 sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle di minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

5. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge istitutiva.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso trasmesso a ciascuno dei suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del

giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia in numero legale ai sensi del comma 1, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento interno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte di relazione presentate ai sensi dell'articolo 20, il numero legale è accertato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l'obbligo di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del presente regolamento.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni

della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, non computandosi a tal fine gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, ovvero relative all'approvazione della relazione finale, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente a un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta

del Presidente, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. La Commissione delibera di volta in volta se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione a esigenze attinenti ad altri procedimenti o a inchieste in corso. Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.

3. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

4. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 1.

5. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 4.

6. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

7. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.

8. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le

stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 5 della legge istitutiva.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5 della legge istitutiva, nonché dall'articolo 14, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali.

3. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi ai fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 15, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'ac-

compagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica, che eccedano le correzioni di forma, il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 17.

(Responsabilità penale del teste)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente formula al suo indirizzo una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente. Ove il testimone persista in tale condotta, il Presidente compila apposito processo verbale che, controfirmato dal Segretario o da altro componente dell'Ufficio di Presidenza, è trasmesso tempestivamente all'autorità giudiziaria competente.

Art. 18.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. Fermo restando che sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti dei procedimenti giudiziari fino al termine delle indagini preliminari, la Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno del Parlamento sono oggetto di classifica o comunque non possono essere divulgati senza il consenso dell'ente originatore, anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti a indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9, della legge istitutiva se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è con-

sentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

7. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di segreteria.

8. I componenti della Commissione, il personale addetto alla medesima e ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione, secondo le norme di cui all'articolo 6 e al comma 6 dell'articolo 5 della legge istitutiva.

Art. 19.
(*Relazione*)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge istitutiva, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di redigerla. La proposta è illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo l'approvazione da parte della Commissione. Dell'eventuale divulgazione anticipata il Presidente informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 20.
(*Pubblicazioni di atti e documenti*)

1. La Commissione delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 2, quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un gruppo di lavoro nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati o comunque possono essere messi a disposizione degli utenti dell'Archivio storico di cui al comma 3 dopo il versamento.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica e ricadono, per la relativa consultabilità e per l'eventuale declassificazione, sotto la relativa disciplina.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.
(*Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione*)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, e per metà a carico del bilancio interno della Camera, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge istitutiva.

Art. 22.
(*Collaborazioni*)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dall'articolo 5 della legge istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. I collaboratori di cui al comma 1 prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 6 della legge 8 marzo 2019, n. 21. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente; riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto e, comunque, all'Ufficio di Presidenza prima del conferimento da parte loro di atti all'archivio o al protocollo della Commissione.

3. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali delle forze dell'ordine.

4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può, in aderenza con la disciplina di contabilità del Senato, fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori,

che hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dei loro compiti.

5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 23.

(Modifiche al regolamento interno)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del regolamento interno; il loro testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente regolamento.

ALLEGATO 2

PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO

(Testi illustrati nella seduta odierna)

ART. 4

Sostituirlo con il seguente:

« 1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di soggetti estranei, fatta eccezione per i parlamentari, il personale addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione, e dei collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9, della legge istitutiva. »

4. 1. Donzelli, La Pietra.

ART. 13

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. 1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva e sono trasmesse in diretta sulla web TV della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta. La proposta è posta ai voti e deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti. »

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 13.

13. 1. Donzelli, La Pietra.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XV Circoscrizione Lazio 1, Collegio uninominale 12	6
Comunicazioni del Presidente	10

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV Camera e 10^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di una delegazione della Commissione mercato interno e protezione dei consumatori del Parlamento europeo (IMCO)	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIV Camera e 11^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, sulle tematiche di sua competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione</i>)	12
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Prefetto Michele Di Bari, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza	13
Audizione di rappresentanti del Tavolo interassociativo Saltamuri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza	14
Audizione di Daniele Porena, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Perugia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza	14

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari	14
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Esame C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	21
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Esame nuovo testo C. 1339 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	18
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23

II Giustizia**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di rappresentanti del Movimento Italiano Genitori Onlus	24
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	24
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	30

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
---	----

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – parere favorevole con condizioni</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	37

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	38
DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	38
ALLEGATO (<i>Prima proposta di parere del Relatore</i>)	44

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, atto 146, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ...	45
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1428 Pellicani recante « Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ».	
Audizione del Primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46
Audizione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale di Venezia, Pino Musolino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46
Audizione del Comandante provinciale della Guardia di finanza, Generale di brigata Giovanni Avitabile (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 6/2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	52

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (atto n. 149).	
Audizione di rappresentanti di Associazione nazionale imprese dell'autotrasporto merci per conto terzi e logistica (ANITA), Associazione italiana imprese di trasporto (ASSOTIR), Confcooperative Lavoro e Servizi, FAI-Federazione Autotrasportatori Italiani, Legacoop Produzione e Servizi e Unitai-Unione Imprese Trasporti Automobilisti Italiana	53
Audizione di rappresentanti di CNA Fita, Confartigianato Trasporti e SNA Casartigiani ..	53
Audizione di rappresentanti di Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA) e Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA)	54
Audizione di rappresentanti della Direzione generale per la motorizzazione	54

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	53
DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	57

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

DL 6/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	63

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	64
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	68

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	69
DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	87

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi (ASSICA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (atto n. 159)	88
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	89
ALLEGATO (<i>Parere espresso dalla Commissione</i>)	92

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	93
-----------------------------------	----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Seguito dell'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) .	93
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	98

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
AVVERTENZA	99

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »

Esame della proposta di Regolamento interno (<i>Esame e rinvio</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di Regolamento interno</i>)	101
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative alla proposta di Regolamento interno</i>)	108

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

